

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 18 giugno 2005

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

R E G I O N I

S O M M A R I O

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
19 novembre 2004, n. 0383/Pres.

Regolamento per la concessione dei finanziamenti di cui all'art. 4, comma 109, della legge regionale n. 1/2004 per interventi finalizzati al miglioramento della sicurezza stradale in area urbana. Approvazione. Pag. 2

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
19 novembre 2004, n. 0389/Pres.

Regolamento per l'acquisizione in economia di beni e servizi per le esigenze operative del consigliere regionale di parità. Approvazione. Pag. 3

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
24 novembre 2004, n. 0393/Pres.

Regolamento recante criteri e modalità per l'attuazione degli interventi previsti dall'art. 11, primo comma, numeri 4, 5, 7, 8 e 9 della legge 17 febbraio 1982 n. 41 e dall'art. 1, comma 1 della legge 21 maggio 1998m n. 164 in materia di pesca e di acquacoltura. Approvazione. Pag. 5

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
25 novembre 2004, n. 0394/Pres.

Regolamento di esecuzione dell'art. 6, commi 20 e 21, della legge regionale n. 14/2003 recante criteri e modalità per la concessione di contributi alle associazioni cooperative del settore della pesca per l'attuazione di programmi di attività ai sensi dell'art. 20, comma 3, lettera b) della legge n. 41/1982 e successive modifiche. Approvazione. Pag. 10

REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 25 febbraio 2005, n. 9.

Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2005. Pag. 11

LEGGE REGIONALE 25 febbraio 2005, n. 10.

Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2005 e pluriennale 2005-2007. Pag. 12

REGIONE UMBRIA

REGOLAMENTO REGIONALE 17 febbraio 2005, n. 3.

Modalità di attuazione della legge regionale 3 gennaio 2000, n. 2 - Norme per la disciplina dell'attività di cava e per il riuso di materiali provenienti da demolizioni. Pag. 12

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 4 gennaio 2005, n. 1.

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'esercizio finanziario 2005. Pag. 20

LEGGE REGIONALE 4 gennaio 2005, n. 2.

Disciplina delle autorizzazioni al funzionamento e dell'accreditamento di soggetti eroganti servizi alla persona. Pag. 21

REGIONE CALABRIA

LEGGE REGIONALE 7 febbraio 2005, n. 1.

Norme per l'elezione del presidente della giunta regionale e del consiglio regionale. Pag. 26

LEGGE REGIONALE 16 febbraio 2005, n. 2.

Disposizioni in materia sanitaria. Pag. 27

LEGGE REGIONALE 25 febbraio 2005, n. 3.

Piano degli interventi sugli immobili confiscati alla criminalità mafiosa. Pag. 28

LEGGE REGIONALE 25 febbraio 2005, n. 4.

Approvazione rendiconto generale relativo all'esercizio finanziario 2000. Pag. 28

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
19 novembre 2004, n. 0383/Pres.

Regolamento per la concessione dei finanziamenti di cui all'art. 4, comma 109, della legge regionale n. 1/2004 per interventi finalizzati al miglioramento della sicurezza stradale in area urbana. Approvazione.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 50 del 15 dicembre 2004)

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 4, comma 109, della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia (legge finanziaria 2004)», che autorizza l'amministrazione regionale a concedere finanziamenti a favore dei comuni capoluogo di provincia della Regione per la realizzazione di interventi infrastrutturali finalizzati al miglioramento della sicurezza stradale e alla riduzione dell'inquinamento in ambito urbano;

Visto, in particolare, il comma 110 del sopra citato art. 4 che demanda ad un apposito regolamento l'individuazione dei criteri di riparto dei fondi annualmente disponibili per l'erogazione dei finanziamenti;

Visto l'art. 30, comma 1, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, «Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso», che stabilisce che i criteri e le modalità ai quali l'amministrazione regionale deve attenersi per la concessione di nuovi incentivi sono, in ogni caso, predeterminati con regolamento, qualora non siano già previsti dalla legge;

Ritenuto di individuare quali criteri di finanziamento da introdurre nel testo regolamentare la pericolosità dell'ambito urbano di riferimento, descritta dal tasso d'incidentalità, e la pericolosità della specifica zona oggetto dell'intervento;

Visto il testo regolamentare in merito predisposto dalla direzione centrale pianificazione territoriale, mobilità e infrastrutture di trasporto;

Visto l'art. 42 dello statuto di autonomia;

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 3077 di data 12 novembre 2004;

Decreta:

È approvato il «Regolamento per la concessione dei finanziamenti di cui all'art. 4, comma 109, della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 per interventi finalizzati al miglioramento della sicurezza stradale in area urbana», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione ed entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Trieste, 19 novembre 2004

ILLY

Regolamento per la concessione dei finanziamenti di cui all'art. 4, comma 109 della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1, per interventi finalizzati al miglioramento della sicurezza stradale in area urbana.

Art. 1.

Finalità

1. Il presente regolamento disciplina le modalità e i criteri di riparto per la concessione di finanziamenti per interventi infrastrutturali finalizzati al miglioramento della sicurezza stradale e alla riduzione dell'inquinamento in ambito urbano a favore dei comuni capoluogo di provincia della Regione di cui all'art. 4, comma 109, della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia (legge finanziaria 2004)».

Art. 2.

Interventi ammissibili

1. Ai sensi dell'art. 4, comma 109, della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1, in accordo con gli obiettivi del Piano nazionale per la sicurezza stradale, sono ammessi a finanziamento gli interventi infrastrutturali che interessano l'area urbana e che siano finalizzati al miglioramento della sicurezza stradale e/o alla riduzione dell'inquinamento, quali la creazione di rotonde, di reti continue di percorsi pedonali e piste ciclabili.

2. Sono altresì ammessi a finanziamento interventi aventi analoghe caratteristiche e comunque tendenti all'ottenimento delle medesime finalità.

Art. 3.

Presentazione delle domande e documentazione

1. Le domande, datate e sottoscritte dal legale rappresentante del comune richiedente, devono essere presentate alla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, Direzione centrale pianificazione territoriale, mobilità e infrastrutture di trasporto, Servizio infrastrutture e vie di comunicazione, entro il 31 marzo di ogni anno.

2. Le domande devono essere corredate dalla seguente documentazione:

a) relazione tecnico illustrativa che descriva dettagliatamente l'iniziativa e l'intervento proposto, con l'indicazione delle finalità e dei tempi di realizzazione dell'opera;

b) distinta dell'intervento e analitico preventivo di spesa, con l'indicazione dell'importo complessivo dell'opera, nonché di eventuali altre fonti di finanziamento;

c) relazione di accompagnamento che indichi i fattori di cui alle lettere a), b), c) dell'art. 4.

3. Ogni comune capoluogo di provincia può richiedere il finanziamento per un intervento o per iniziativa integrata comprendente più opere costituenti un intervento unitario teso a risolvere complessivamente una criticità comunque localmente definita.

Art. 4.

Criteri di ammissibilità e di finanziamento

1. Il servizio delle infrastrutture e vie di comunicazione determina la spesa ammissibile secondo le finalità di legge.

2. Gli interventi sono ammessi a finanziamento in base ad una graduatoria ottenuta sulla base dell'applicazione da parte del servizio competente dei seguenti criteri di priorità con i relativi punteggi:

a) tasso di incidentalità annuo medio nel territorio comunale, riferito all'anno 2001 (Incidenti/popolazione × 1000), punteggio massimo 40;

b) pericolosità del sito che si intende risolvere con l'intervento proposto, punteggio massimo 30;

c) previsione di abbattimento dell'inquinamento acustico e/o atmosferico, punteggio massimo 30.

3. Il punteggio più alto è assegnato, per ogni fattore, al valore più alto fra quelli presentati, gli altri punteggi sono assegnati in modo proporzionale.

4. I finanziamenti vengono assegnati secondo la seguente suddivisione:

a) 80% della spesa ammissibile al primo intervento della graduatoria;

b) 70% della spesa ammissibile al secondo intervento della graduatoria;

c) 60% della spesa ammissibile al terzo intervento della graduatoria;

d) 50 % della spesa ammissibile al quarto intervento della graduatoria.

5. Qualora gli stanziamenti di bilancio non siano sufficienti a coprire gli interventi proposti ed ammessi, le percentuali di assegnazione saranno proporzionalmente ridotte fino a un minimo del 40% della spesa ammissibile.

6. Qualora gli stanziamenti di bilancio rimanenti a seguito dell'applicazione di quanto previsto al comma 5 non siano sufficienti a coprire almeno il 40% della spesa ammissibile, il finanziamento può essere concesso anche in misura inferiore previo assenso dell'amministrazione comunale interessata.

Art. 5.

Concessione ed erogazione dei finanziamenti

1. Con l'atto di concessione dei finanziamenti viene fissato un termine per la presentazione del progetto preliminare, debitamente approvato dall'amministrazione comunale competente, ed è erogato un acconto pari al 10% del finanziamento.

2. Un secondo acconto, pari al 40% del finanziamento, viene erogato a presentazione del progetto preliminare approvato.

3. Un ulteriore acconto del 40% viene erogato a ultimazione dei lavori e nel rispetto delle modalità di rendicontazione indicate nel medesimo atto di cui al comma 1.

4. Il 10% a conclusione dell'iter di rendicontazione come stabilito dall'atto di concessione.

Art. 6.

Cumulabilità

1. Il presente finanziamento è cumulabile con altri finanziamenti pubblici.

2. Qualora l'iniziativa benefici di altra sovvenzione, la somma di questa e del finanziamento concesso non può superare la spesa ammissibile.

Art. 7.

Norma transitoria

1. In fase di prima applicazione i fondi sono assegnati prioritariamente alle domande presentate dai comuni capoluogo di provincia che non abbiano già acquisito finanziamenti regionali sulla viabilità ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici n. 1169 di data 8 ottobre 1998.

2. Gli eventuali fondi residui seguono le modalità applicative del presente regolamento.

Art. 8.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

Visto: il *Presidente*: ILLY

05R0079

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 19 novembre 2004, n. 0389/Pres.

Regolamento per l'acquisizione in economia di beni e servizi per le esigenze operative del consigliere regionale di parità. Approvazione.

(Pubblicato nel *Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia* n. 50 del 15 dicembre 2004)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 14 gennaio 1998, n. 1 «Norme in materia di politica attiva del lavoro, collocamento e servizi all'impiego nonché norme in materia di formazione professionale e personale regionale» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge regionale 2 febbraio 2001, n. 2 «Comparto unico del pubblico impiego della Regione e degli Enti locali e organizzazione dell'Agenzia regionale per la rappresentanza negoziale (A.Re.Ra.N.). Disposizioni concernenti il consigliere di parità» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1 «Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale della Regione (legge finanziaria 2003)»;

Visto il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 196 «Disciplina dell'attività delle consigliere e dei consiglieri di parità e disposizioni in materia di azioni positive, a norma dell'art. 47 della legge 17 maggio 1999, n. 144»;

Visto il testo regolamentare predisposto dalla Direzione centrale lavoro, formazione, università e ricerca e concernente l'acquisizione in economia di beni e servizi per le esigenze operative del consigliere regionale di parità;

Visto l'art. 42 dello statuto regionale;

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 3045 del 12 novembre 2004;

Decreta:

È approvato il «Regolamento per l'acquisizione in economia di beni e servizi per le esigenze operative del consigliere regionale di parità», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trieste, 19 novembre 2004

ILLY

Regolamento per l'acquisizione in economia di beni e servizi per le esigenze operative del consigliere regionale di parità

Art. 1.

Finalità

1. Il presente regolamento disciplina l'acquisizione in economia di beni e servizi per l'attività del consigliere regionale di parità, secondo quanto previsto dall'art. 82 della legge regionale 14 gennaio 1998, n. 1 «Norme in materia di politica attiva del lavoro, collocamento e servizi all'impiego nonché norme in materia di formazione professionale e personale regionale» come modificato dall'art. 2 della legge regionale 2 febbraio 2001, n. 2 «Comparto unico del pubblico impiego della Regione e degli Enti locali e organizzazione dell'Agenzia regionale per la rappresentanza negoziale (A.Re.Ra.N.). Disposizioni concernenti il consigliere di parità» mediante utilizzazione delle somme assegnate dallo Stato a valere sul fondo di cui all'art. 9 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 196 «Disciplina dell'attività delle consigliere e dei consiglieri di parità e disposizioni in materia di azioni positive, a norma dell'art. 47 della legge 17 maggio 1999, n. 144».

Art. 2.

Tipologie di spesa

1. Le spese disciplinate dal presente regolamento sono finalizzate all'acquisto e alla produzione di materiale divulgativo e didattico, all'organizzazione di convegni e mostre, all'elaborazione di studi e ricerche, alla formazione ed alla copertura di oneri legali.

2. Rientrano tra le spese finalizzate all'acquisto ed alla produzione di materiale divulgativo e didattico, quelle riferite a:

a) acquisto di libri, riviste e pubblicazioni, anche su supporto informatico, ivi compreso l'accesso a pagamento a banche dati online, anche mediante abbonamento, quale necessario strumento aggiuntivo di lavoro;

b) acquisto di lavori di stampa, lavori tipografici vari, lavori di fotolito, fotocomposizione e simili, ideazioni grafiche, servizi di dattiloscrittura, videoscrittura, composizione e rilegatura testi, destinati ad essere distribuiti agli operatori pubblici e privati e all'utenza.

3. Rientrano tra le spese per l'organizzazione di convegni e mostre quelle che si riferiscono a:

a) organizzazione e promozione di convegni, congressi, conferenze, incontri, seminari, manifestazioni, mostre di interesse per le attività di competenza del consigliere regionale di parità;

b) affitto ed abbellimento delle sale adibite alle iniziative di cui alla lettera a), installazione di impianti microfonici e di registrazione;

c) stampa inviti, programmi, pubblicità televisiva e giornalistica, buste e materiale vario, documentazioni, manifesti, locandine e simili, fornitura di pannelli, striscioni e cartelloni, ideazioni grafiche, fotocomposizioni, predisposizioni di fotolito;

d) servizi di trascrizione, traduzione e interpretariato;

e) assistenza o accoglienza, pranzi, buffet, coffe-break, spese di ospitalità, spese di rappresentanza, compensi a relatori, rimborso spese viaggi e quant'altro si renda necessario.

4. Tra le spese per l'elaborazione di ricerche e studi di particolare interesse per l'attività del consigliere regionale di parità, sono comprese quelle riferite a:

a) convenzioni con enti, pubblici o privati, oppure studiosi ed esperti qualificati nelle materie di competenza del consigliere regionale di parità;

b) incarichi per la realizzazione di sistemi informatici, ivi comprese banche dati ed il loro aggiornamento, connessi all'attività di ricerca e di sperimentazione del consigliere regionale di parità, previa acquisizione del parere del Servizio sistema informativo regionale sulla compatibilità degli stessi con il sistema informatico regionale;

c) affidamento d'incarichi di studio, ricerca, indagini e rilevazioni ad istituti, pubblici o privati, studiosi ed esperti del settore.

5. Le spese per la formazione riguardano:

a) la partecipazione del personale assegnato al consigliere regionale di parità a corsi specifici e specialistici, seminari, convegni e iniziative volte alla necessaria formazione, aggiornamento e scambio d'esperienze;

b) le iniziative informative e formative volte alla promozione e alla sensibilizzazione della pari opportunità uomo-donna.

6. Le spese legali si riferiscono ad azioni in giudizio promosse, o sostenute ai sensi dell'art. 4 della legge 10 aprile 1991, n. 125 (Azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro), e successive modifiche ed integrazioni.

7. Eventuali ulteriori tipologie di spesa, non analiticamente individuate nei commi precedenti, possono rientrare nelle previsioni di questo regolamento a condizione che sia dimostrata la loro attinenza alle attività del consigliere regionale di parità previste dal decreto legislativo n. 196/2000.

Art. 3.

Limiti d'importo

1. Le spese di cui all'art. 2 sono eseguite mediante il ricorso alle procedure di spesa in economia, nei limiti della disponibilità di bilancio.

2. L'importo di ogni singola spesa non può essere superiore a 40.000 euro, al netto dell'I.V.A.

3. Non è ammesso il frazionamento artificioso di fornitura di beni e di servizi, dal quale possa derivare l'inosservanza del limite stabilito nel comma 2.

Art. 4.

Competenze per l'esecuzione delle spese

1. Le spese di cui all'art. 2 sono autorizzate in via preventiva dal consigliere regionale di parità.

2. All'esecuzione delle spese stesse provvede il funzionario delegato di cui all'art. 2, comma 10-bis della legge regionale n. 2/2001.

Art. 5.

Modalità di esecuzione delle spese

1. Salvo quanto disposto dall'art. 6, per l'esecuzione delle spese di cui all'art. 2, sono richiesti preventivi, od offerte, ad almeno tre soggetti.

2. I preventivi di cui al comma 1 contengono la descrizione dell'oggetto del contratto, le condizioni generali che regolano la durata del rapporto contrattuale, le condizioni d'esecuzione, le penalità d'applicare in caso di ritardi, oppure d'inadempienze, nonché ogni altra condizione ritenuta necessaria dal consigliere regionale di parità.

3. Nella richiesta di preventivi od offerte, in relazione alla natura delle forniture dei beni e alla prestazione dei servizi, sono specificati i criteri di scelta, avendo riguardo al prezzo, ai requisiti tecnico-qualitativi della fornitura o della prestazione, alle condizioni di esecuzione.

4. Fra i preventivi pervenuti viene scelto quello ritenuto più conveniente, secondo i criteri indicati nel comma 3.

5. I preventivi e le offerte possono essere inviati anche via telefax e sono conservati agli atti.

Art. 6.

Ricorso ad un determinato contraente

1. È consentito il ricorso ad un determinato contraente:

a) nei casi di unicità, di specificità, oppure d'urgenza della fornitura;

b) quando, successivamente alla richiesta di preventivi ad almeno tre soggetti, non è stata presentata alcuna offerta;

c) qualora la spesa non superi l'importo di 10.000 euro, al netto di ogni onere fiscale;

d) quando il costo del bene, oppure del servizio da acquisire sia fissato in modo univoco dal mercato;

e) per l'affidamento di forniture e di incarichi destinati al completamento, o all'ampliamento di quelli esistenti, qualora il ricorso a soggetti diversi possa creare situazioni di difficoltà o d'incompatibilità;

f) per l'affidamento, alle stesse condizioni di contratti in corso con l'amministrazione regionale, di forniture omogenee, nei limiti di quanto necessario.

2. Salvi i casi di cui alle lettere c) e d), del comma 1, ai fini del presente articolo, è richiesto il parere di congruità espresso in relazione alla fornitura richiesta dal direttore del servizio competente per materia.

Art. 7.

Ordinazione dei beni

1. L'ordinazione dei beni e dei servizi è effettuata dal funzionario delegato mediante lettera, buono d'ordine, o altro atto idoneo secondo gli usi della corrispondenza commerciale.

2. L'ordinazione dei beni e dei servizi, contenente gli elementi di cui all'art. 5, comma 2, è redatta in duplice copia, di cui una è trattenuta dal soggetto contraente e l'altra, sottoscritta per accettazione, è restituita al consigliere regionale di parità.

Art. 8.

Liquidazione, pagamento e rendicontazione delle spese

1. La liquidazione delle spese è effettuata dal funzionario delegato, previa presentazione di fatture, o note d'addebito, che devono essere munite dell'attestazione di regolare esecuzione.

2. Il pagamento è disposto a mezzo di ordinativi di pagamento emessi su aperture di credito presso la Tesoreria regionale, intestate al funzionario delegato.

3. Per il pagamento relativo a provviste minute e di pronta consegna, il funzionario delegato può effettuare prelievi in contante sulle aperture di credito previste dal comma 2.

4. Il funzionario delegato provvede alla rendicontazione delle somme erogate sulle aperture di credito secondo le norme vigenti in materia.

Art. 9.

Gestione dei beni mobili

1. La gestione dei beni di cui all'art. 2, è affidata al vice consegnatario della Direzione centrale lavoro, formazione, università e ricerca, secondo le norme vigenti in materia.

Art. 10.

R i n v i o

1. Per quanto non espressamente previsto, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di legge e del regolamento di contabilità dello Stato.

Visto: il *Presidente*: ILLY

05R0080

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
24 novembre 2004, n. 0393/Pres.

Regolamento recante criteri e modalità per l'attuazione degli interventi previsti dall'art. 11, primo comma, numeri 4, 5, 7, 8 e 9 della legge 17 febbraio 1982 n. 41 e dall'art. 1, comma 1 della legge 21 maggio 1998, n. 164, in materia di pesca e di acquacoltura. Approvazione.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 52 del 29 dicembre 2004)

IL PRESIDENTE

Premesso che ai sensi e per gli effetti dell'art. 88, paragrafo 3, del Trattato C.E. è stata comunicata alla rappresentanza permanente dell'Italia, per l'ulteriore notifica agli Organismi della Commissione europea, la deliberazione della giunta regionale 25 luglio 2003, n. 2255 con la quale è stato approvato in via preliminare il «Regolamento recante criteri e modalità per l'attuazione degli interventi previsti dall'art. 11, primo comma, numeri 4, 5, 7, 8 e 9 della legge 17 febbraio 1982, n. 41 e dall'art. 1, comma 1 della legge 21 maggio 1998, n. 164, in materia di pesca e di acquacoltura» nel testo allegato alla deliberazione medesima;

Vista la nota del Commissario Franz Fischler del 5 novembre 2004 C (2004) 4362, inviata al Ministero degli affari esteri, con la quale comunica che la Commissione, ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato CE, rappresenta di non sollevare obiezioni rispetto alla misura di aiuto in parola;

Attesa l'opportunità di introdurre nel testo regolamentare alcune semplificazioni procedurali nella documentazione a corredo della domanda di verifica di avvenuta ultimazione degli investimenti ed in particolare per quanto concerne l'art. 10, comma 3, prevedendo alla lettera a) la possibilità di presentare, in alternativa alla perizia giurata redatta da un tecnico navale, un certificato del R.I.Na. riportante le medesime attestazioni;

Considerato che le integrazioni di cui sopra, per la loro natura procedurale, non necessitano di essere sottoposte a nuovo esame da parte della Commissione CE;

Visto il «Regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli Enti regionali» approvato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres.;

Visto l'art. 42 dello Statuto di autonomia;

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 3083 del 12 novembre 2004.

Decreta:

È approvato il «Regolamento recante criteri e modalità per l'attuazione degli interventi previsti dall'art. 11, primo comma, numeri 4, 5, 7, 8 e 9 della legge 17 febbraio 1982, n. 41 e dall'art. 1, comma 1

della legge 21 maggio 1998, n. 164, in materia di pesca e di acquacoltura.» nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione ed entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Trieste, 24 novembre 2004

ILLY

Regolamento recante criteri e modalità per l'attuazione degli interventi previsti dall'art. 11, primo comma, numeri 4, 5, 7, 8 e 9 della legge 17 febbraio 1982, n. 41 e dall'art. 1, comma 1 della legge 21 maggio 1998, n. 164, in materia di pesca e di acquacoltura.

Art. 1.

F i n a l i t à

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità applicative degli aiuti in materia di pesca ed acquacoltura previsti dall'art. 11, primo comma, numeri 4, 5, 7, 8 e 9 della legge 17 febbraio 1982, n. 41 e dall'art. 1, comma 1 della legge 21 maggio 1998, n. 164 che l'Amministrazione regionale pone in essere ai sensi dell'art. 7, commi 22, 23 e 24 della legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1.

Art. 2.

B e n e f i c i a r i

1. Sono beneficiari degli aiuti le imprese, singole o associate, che esercitano direttamente:

- a) l'attività di pesca marittima e che siano iscritte nei registri delle imprese di pesca tenuti presso le Capitanerie di porto di Trieste o Monfalcone;
- b) l'allevamento delle specie ittiche in acque dolci, salmastre e marine, così come definito dalla legge 5 febbraio 1992, n. 102, con unità tecnico economica situata nella Regione;
- c) la conservazione, la lavorazione o la trasformazione dei prodotti della pesca.

2. I conti economici delle imprese di cui al comma 1 devono risultare con un saldo positivo o a pareggio per almeno due esercizi nel triennio antecedente alla presentazione delle domande. Qualora le imprese siano costituite da meno di tre anni i conti economici devono risultare con un saldo positivo o a pareggio in almeno un esercizio antecedente alla domanda.

Art. 3.

Determinazione del livello dell'aiuto

1. Il livello dell'aiuto è pari al 40% della spesa ammissibile a seguito della compiuta istruttoria delle domande nei limiti di cui all'art. 8.

2. Il livello dell'aiuto così calcolato non deve superare, in equivalente sovvenzione, il tasso totale dei sussidi nazionali e comunitari consentiti a norma dell'allegato IV del Regolamento (CE) n.2792/1999, così come previsto dalle «Linee direttrici per l'esame degli aiuti nazionali nel settore della pesca e dell'acquacoltura» di cui alla comunicazione della Commissione europea 2001/C 19/05 (Gazzetta Ufficiale della Comunità europea C 19 del 20 gennaio 2001).

Art. 4.

Interventi ammissibili

1. Gli investimenti realizzabili ed ammessi a finanziamento sono riconducibili alle seguenti tipologie:

- a) ammodernamento di pescherecci, che abbiano almeno cinque anni di età, relativo al miglioramento della sicurezza, alla qualità sanitaria del prodotto, alle condizioni di lavoro e di vita a bordo, all'applicazione di tecniche di pesca più selettive, alla dotazione del sistema di controllo SCP a bordo per i soli pescherecci di età inferiore

a cinque anni, senza che ciò comporti conseguenze sulla capacità dell'imbarcazione in termini di stazza e di tonnellaggio e senza che ciò accresca l'efficacia delle attrezzature di pesca;

b) costruzione, ampliamento e/o miglioramento di impianti di acquacoltura in acque marine, salmastre e dolci per la riproduzione e/o crescita di pesci, crostacei e molluschi o altri organismi acquatici;

c) costruzione, ampliamento e/o miglioramento di impianti a terra per la raccolta, la depurazione, la lavorazione, la conservazione, la trasformazione, la commercializzazione dei prodotti e degli scarti dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;

d) costruzione, ampliamento e/o miglioramento di magazzini, negozi, impianti e relative attrezzature per l'acquisto collettivo e la vendita ai propri soci di materiale nautico, carburante, imballaggi, provviste di bordo nonché per la fabbricazione di ghiaccio, per l'istituzione di centri di raccolta di prodotti ittici e per la confezione e riparazione di reti ed attrezzature di pesca.

Art. 5.

Interventi non ammissibili

1. Sono in ogni caso esclusi investimenti concernenti:

- a) l'acquisto di terreni;
- b) gli interventi di ordinaria manutenzione dei fabbricati;
- c) gli interventi di ordinaria manutenzione negli impianti di acquacoltura in acque marine, salmastre e dolci;
- d) gli interventi di ordinaria manutenzione sulle imbarcazioni;
- e) le attrezzature non indispensabili all'attività del peschereccio e per il miglioramento della qualità della vita degli equipaggi a bordo;
- f) i materiali e le attrezzature usate;
- g) l'acquisto di motori per la propulsione dei natanti;
- h) la revisione e riparazione del motore e degli impianti, attrezzature e macchinari delle imbarcazioni;
- i) l'acquisto di materiale non durevole;
- j) la sostituzione degli attrezzi da pesca;
- k) avannotti, seme e giovanili;
- l) il commercio al dettaglio;
- m) i prodotti della pesca e dell'acquacoltura destinati ad essere utilizzati e trasformati per fini diversi dal consumo umano.

Art. 6.

Priorità

1. Alle domande ammissibili verrà attribuito, ai fini della formazione delle graduatorie, un punteggio di merito ragguagliato come segue alle specificità tecniche dei progetti:

Tipologia di iniziativa - Punti:

- a) ammodernamento di pescherecci che abbiano almeno cinque anni di età, relativo al miglioramento della sicurezza, qualità sanitaria del prodotto, condizioni di lavoro e di vita a bordo, applicazione di tecniche di pesca più selettive, dotazione del sistema di controllo SCP a bordo per i soli pescherecci di età inferiore a cinque anni, senza che ciò comporti conseguenze sulla capacità dell'imbarcazione in termini di stazza e di tonnellaggio e senza che ciò accresca l'efficacia delle attrezzature di pesca: punti 10;
- b) miglioramento ed eventuale ampliamento di impianti di acquacoltura in acque dolci: punti 9;
- c) miglioramento ed eventuale ampliamento di impianti di acquacoltura in acque salmastre (vallicoltura): punti 9;
- d) miglioramento ed eventuale ampliamento di impianti di acquacoltura in acque marine: punti 9;
- e) miglioramento ed eventuale ampliamento di impianti a terra per la raccolta, la depurazione, la lavorazione, la conservazione, la trasformazione, la commercializzazione dei prodotti e degli scarti dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura: punti 8;
- f) miglioramento ed eventuale ampliamento di magazzini, negozi, impianti e relative attrezzature per l'acquisto collettivo e la vendita ai propri soci di materiale nautico, carburante, imballaggi, provviste di bordo nonché per la fabbricazione di ghiaccio, per l'istituzione di centri di raccolta di prodotti ittici e per la confezione e riparazione di reti ed attrezzature di pesca: punti 7;

g) costruzione di impianti di acquacoltura in acque dolci: punti 6;

h) costruzione di impianti di acquacoltura in acque salmastre: punti 6;

i) costruzione di impianti di acquacoltura in acque marine: punti 6;

j) costruzione di impianti a terra, per la raccolta, la depurazione, la lavorazione, la conservazione, la trasformazione, la commercializzazione dei prodotti e degli scarti dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura: punti 5;

k) costruzione di magazzini, negozi, impianti e relative attrezzature per l'acquisto collettivo e la vendita ai propri soci di materiale nautico, carburante, imballaggi, provviste di bordo nonché per la fabbricazione di ghiaccio, per l'istituzione di centri di raccolta di prodotti ittici e per la confezione e riparazione di reti ed attrezzature di pesca: punti 4.

2. Le domande potranno comprendere solamente una tipologia di iniziativa fra quelle indicate al comma 1.

3. A parità di punteggio, alle domande saranno attribuiti 0,01 punti per ciascuna unità lavorativa dipendente regolarmente assunta a tempo indeterminato in servizio alla data di presentazione dell'istanza di finanziamento.

4. A parità di punteggio, alle domande che prevedono interventi per il miglioramento ed ampliamento degli allevamenti ittici estensivi e semi intensivi saranno attribuiti 0,05 punti.

5. La formazione delle graduatorie per le istanze ammissibili a finanziamento è affidata al servizio pesca e acquacoltura della direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna, il quale provvede a tal fine all'attribuzione dei punteggi fissati secondo le priorità previste ai commi 1, 2, 3 e 4 del presente articolo e alla predisposizione di apposito decreto del direttore centrale delle risorse agricole, naturali, forestali e montagna, riportante i dati relativi alla graduatoria medesima.

Art. 7.

Modalità per la richiesta dei contributi

1. Le imprese che intendono effettuare investimenti aventi la tipologia indicata all'art. 6 trasmettono a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento alla Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna - Servizio pesca e acquacoltura - via A. Caccia, 17 - 33100 Udine, apposita domanda di contributo entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento. Quale data di presentazione si considera quella del timbro postale di spedizione.

2. La domanda di finanziamento, a firma del legale rappresentante dell'impresa richiedente, deve essere compilata, in duplice esemplare, utilizzando la modulistica allegata al presente regolamento di cui fa parte integrante, disponibile presso:

- a) il servizio pesca e acquacoltura della direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna;
- b) gli ispettorati provinciali dell'agricoltura competenti per territorio;
- c) il sito web della Regione Friuli-Venezia Giulia: www.regione.fvg.it

3. Alla domanda di contributo deve essere allegata la seguente documentazione:

- a) certificato di iscrizione al Registro delle imprese di cui all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 tenuto dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura da cui risulti il nominativo del legale rappresentante e la composizione degli organi sociali in caso di società, e l'esercizio dell'attività inerente le provvidenze previste dal presente regolamento ovvero dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000;
- b) certificato di iscrizione al Registro delle imprese di pesca di cui all'art. 11 della legge n. 963/1965 nel caso di istanze presentate da imprese di pesca e di maricoltura ovvero dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000;
- c) dichiarazione, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, in ordine alle capacità finanziarie del richiedente a sostenere il costo della realizzazione del progetto;

d) dichiarazione, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, in ordine alla chiusura dei conti economici dell'impresa con un saldo positivo o a pareggio per almeno due esercizi nel triennio antecedente alla presentazione della domanda. Qualora le imprese siano costituite da meno di tre anni, la dichiarazione dovrà riguardare lo stato positivo o a pareggio del conto economico di almeno un esercizio antecedente alla domanda.

4. Per la tipologia di iniziativa indicata nell'art. 6, comma 1, lettera a), deve essere inoltre allegata la seguente documentazione:

a) descrizione dell'imbarcazione sottoscritta dal richiedente e convalidata dall'Autorità marittima secondo la modulistica reperibile con il modulo di domanda;

b) progetto di ammodernamento dell'imbarcazione nonché relazione tecnica con l'elenco dettagliato degli interventi riportante i costi unitari e le quantità nonché il relativo quadro riepilogativo di spesa, redatti da un tecnico navale abilitato. Nella relazione devono essere evidenziati gli elementi di conformità alle condizioni di ammissione indicate nell'art. 6, comma 1, lettera a);

c) preventivo del cantiere per i lavori da eseguire e preventivi di almeno due diverse ditte specializzate per i macchinari e le attrezzature da acquistare. Nel caso di acquisti di particolari attrezzature o macchinari è sufficiente la dichiarazione del tecnico navale circa l'impossibilità di produrre più di un preventivo;

d) dichiarazione del proprietario dell'imbarcazione resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, qualora la domanda venga presentata dalla società armatrice non proprietaria dell'imbarcazione oggetto di intervento, da cui risulti:

1) che a carico della ditta proprietaria non sono in corso procedure di concordato preventivo, amministrazione controllata né fallimento;

2) che la ditta armatrice è stata autorizzata a realizzare il progetto di ammodernamento per la spesa preventivata indicata alla lettera c);

3) che per la realizzazione dell'ammodernamento non sono stati ottenuti altri interventi di sostegno pubblico;

4) che negli ultimi cinque anni non sono stati ottenuti contributi per l'ammodernamento della stessa imbarcazione ovvero per altri interventi effettuati sono stati ottenuti contributi (indicazione della natura dell'ammodernamento e degli importi di contributo ottenuti);

5) l'impegno a non sostituire l'impresa armatrice durante il periodo previsto per la realizzazione dei lavori e durante la procedura di erogazione del contributo;

6) il consenso alla trascrizione nei registri marittimi dei vincoli quinquennali, di cui all'art. 9, comma 2, gravanti sul motopeschereccio.

5. Per le tipologie di iniziativa indicate nell'art. 6, comma 1, lettere da b) a k), deve essere inoltre allegata la seguente documentazione:

a) relazione descrittiva delle opere da realizzare con indicazione degli obiettivi perseguiti, dei tempi realizzativi previsti, della sussistenza di eventuali condizioni di deroga applicabili in materia di requisiti di ambiente ed igiene, della previsione di occupazione finale, e di quant'altro necessario alla definizione dell'iniziativa, sottoscritta dal richiedente e da un tecnico abilitato;

b) computo metrico estimativo analitico, con eventuale indicazione dei lavori da eseguirsi in economia, sottoscritto da un tecnico abilitato;

c) elaborati progettuali a firma di un tecnico abilitato;

d) preventivi di spesa di almeno due diverse ditte specializzate per la fornitura di impianti e/o attrezzature e materiali. Nel caso di acquisti di particolari attrezzature o macchinari è sufficiente l'autocertificazione attestante l'impossibilità di produrre più di un preventivo;

e) concessione edilizia e/o altre eventuali autorizzazioni amministrative necessarie ai fini della realizzazione dell'iniziativa oggetto della domanda di contributo;

f) dichiarazione, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, in ordine all'identificazione dei fondi e degli impianti interessati alle opere e alla disponibilità degli stessi.

Art. 8.

Limiti di spesa

1. Al fine del riconoscimento del contributo sono determinati i seguenti limiti di spesa per le tipologie di iniziativa elencate all'art. 6:

Tipologia di iniziativa di cui al punto a): categoria di nave per stazza (GT)	Massimale
≤ 7 GT	euro 11.000/GT + euro 2.000
> 7 GT	euro 79.000
tipologie di iniziativa di cui ai punti b), c) e d)	euro 200.000
tipologie di iniziativa di cui ai punti e) ed f)	euro 150.000
tipologie di iniziativa di cui ai punti g), h) ed i)	euro 220.000
tipologie di iniziativa di cui ai punti j) e k)	euro 220.000

2. Nell'ambito dei limiti di spesa sopra esposti sono incluse anche le spese generali fino al 12% dell'importo dei lavori e degli acquisti realizzati. A tale titolo sono ammesse le parcelle dei tecnici incaricati della redazione degli atti progettuali e delle perizie richieste a corredo delle domande di finanziamento e di liquidazione del contributo.

3. In caso di spesa ammissibile superiore ai limiti di cui al comma 1, il contributo concedibile viene calcolato attribuendo alla spesa ammissibile il valore limite determinato per ogni tipologia di iniziativa.

4. Non sono ammesse a finanziamento le istanze che prevedono una spesa ammissibile inferiore a 10.000 euro per le iniziative di cui all'art. 6, comma 1, lettera a) e a 25.000 euro per le restanti iniziative previste dal medesimo articolo.

Art. 9.

Realizzazione delle iniziative e varianti agli investimenti

1. Non sono ammissibili a contributo i lavori e gli acquisti la cui realizzazione e/o esecuzione abbia avuto inizio anteriormente alla data di presentazione dell'istanza di finanziamento.

2. Eventuali richieste di varianti tecniche sostanziali, che rispettino le finalità dell'intervento ammesso a contributo, devono essere presentate preventivamente alla Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna - Servizio pesca e acquacoltura - corredate dagli elaborati progettuali di massima, computo metrico estimativo in caso di opere edili e preventivi di spesa. Ove sia necessario ai fini dell'istruttoria, il servizio pesca e acquacoltura può richiedere documentazione tecnica integrativa per la valutazione delle varianti proposte.

3. Le varianti non possono comportare in nessun caso un aumento del contributo concesso.

4. Si intendono di valenza sostanziale le varianti progettuali o di acquisti che eccedano del 10% l'importo di spesa giudicato ammissibile in sede di istruttoria preventiva. Le varianti che comportano una diminuzione della dimensione finanziaria del progetto che superi la percentuale del 30% sono inammissibili.

5. La richiesta di variante tecnica è sottoposta all'emissione di un decreto da parte del direttore del servizio pesca e acquacoltura della Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna.

6. I lavori di realizzazione dell'iniziativa ed i relativi acquisti devono essere completati entro il termine previsto dal provvedimento di concessione.

Art. 10.

Liquidazione dei contributi concessi

1. Con il provvedimento di concessione del contributo o successivamente ad esso, può venire somministrata, a richiesta del beneficiario, un'erogazione in via anticipata sino al limite massimo del 70% dell'ammontare complessivo del contributo medesimo previa presentazione di idonea fideiussione bancaria o polizza assicurativa di importo almeno pari alla somma da erogare. La garanzia fideiussoria viene svincolata successivamente all'erogazione finale del contributo.

2. Entro il termine indicato dal provvedimento di concessione il beneficiario deve presentare domanda di verifica di avvenuta ultimazione degli investimenti.

3. La domanda di verifica di avvenuta ultimazione degli investimenti deve essere corredata, per la tipologia di iniziativa indicata nell'art. 6, comma 1, lettera. a), dalla seguente documentazione:

a) perizia giurata redatta da un tecnico navale ovvero certificazione del R.I.Na. attestante la rispondenza dei costi sostenuti a quelli previsti dal progetto approvato, ovvero le variazioni con le relative motivazioni, la congruità dei costi sostenuti, il grado di raggiungimento degli obiettivi prefissati nel progetto, gli estremi identificativi (costruttore, modello, numero di matricola) degli impianti, macchinari e attrezzature acquistate;

b) fatture debitamente quietanzate relative ai lavori eseguiti, agli acquisti ovvero forniture di impianti macchinari e attrezzature, corredate da idonea documentazione attestante il pagamento delle stesse (estratto conto bancario, bonifico, copia di assegni bancari o circolari non trasferibili dai quali si evinca chiaramente l'importo ed il nominativo del percepente);

c) dichiarazione liberatoria del richiedente che non sussistono ragioni di credito a favore del fornitore;

d) rapporto di visita del R.I.Na. o di altro organismo riconosciuto ai sensi della direttiva 94/57/CE, modificata dalla direttiva 97/58/CE ovvero attestazione del tecnico navale circa la non obbligatorietà della visita R.I.Na.

4. La domanda di verifica di avvenuta ultimazione degli investimenti deve essere corredata, per le tipologie di iniziative indicate nell'art. 6, comma 1, lettera da b) a k) dalla seguente documentazione:

a) consuntivo di spesa, a firma di un tecnico abilitato, redatto in forma analitica, sulla base delle quantità effettivamente eseguite nonché dei prezzi unitari approvati in fase preventiva;

b) fatture debitamente quietanzate relative ai lavori eseguiti, agli acquisti ovvero forniture di impianti macchinari e attrezzature corredate da idonea documentazione attestante il pagamento delle stesse (estratto conto bancario, bonifico, copia di assegni bancari o circolari non trasferibili dai quali si evinca chiaramente l'importo ed il nominativo del percepente);

c) dichiarazione liberatoria del richiedente che non sussistono ragioni di credito a favore del fornitore;

d) rendiconto degli eventuali lavori eseguiti in economia redatto sulla base del consuntivo dei lavori e conformemente alle quantità effettivamente eseguite e ai prezzi unitari approvati in fase preventiva per detti lavori;

e) certificato di regolare esecuzione dei lavori laddove previsto dalla specifica tipologia dell'investimento e copia della domanda di agibilità dove richiesta.

5. La mancata presentazione della domanda e della documentazione prescritta entro i termini indicati nel decreto di concessione comporta, in assenza di cause di forza maggiore in grado di giustificare il mancato rispetto dei termini medesimi, l'avvio del procedimento di revoca del contributo.

6. La sospensione o la revoca del contributo vengono altresì disposte a fronte di procedure concorsuali così come previsto dall'art. 48 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7.

Art. 11.

Vincoli

1. Gli investimenti effettuati usufruendo dell'aiuto sono sottoposti a divieto di alienazione e sono vincolati oggettivamente alla prevista destinazione d'uso per una durata di cinque anni dalla data di verifica dell'avvenuta realizzazione.

2. Per la tipologia di iniziativa indicata con la lettera a) nel primo comma dell'art. 6, i divieti e vincoli di cui al comma 1 sono annotati a cura dell'Ufficio d'iscrizione della nave nei registri marittimi.

Art. 12.

Rinunce

1. In caso di rinuncia al contributo il beneficiario è tenuto:

a) a dare sollecita comunicazione al competente servizio pesca e acquacoltura della direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna con lettera raccomandata con avviso di ricevimento;

b) a provvedere, ai sensi di legge, alla restituzione delle somme eventualmente già percepite e degli interessi maturati sulle medesime, calcolati secondo le modalità previste dall'art. 49 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7.

Art. 13.

Controlli

1. In qualsiasi momento possono essere disposti ispezioni e controlli, in relazione agli incentivi concessi, allo scopo di verificare lo stato di attuazione degli interventi, il rispetto degli obblighi previsti dal provvedimento di concessione e la veridicità delle dichiarazioni ed informazioni prodotte dal beneficiario.

2. Il servizio pesca e acquacoltura della direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna provvede a verificare il rispetto dei vincoli di destinazione dei beni oggetto dell'intervento attraverso accertamenti da esperire secondo le modalità previste dall'art. 7, comma 25, della legge regionale 15 maggio 2002, n. 13.

Art. 14.

Norme finali

1. Per quanto non indicato dal presente regolamento si applicano le disposizioni previste dalla legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 15.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Alla Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia - Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna - Servizio pesca e acquacoltura - via A. Caccia, n. 17 - 33100 UDINE

Interventi per l'ammodernamento di pescherecci.

Il/La sottoscritto/a nato/a residente a via e numero prov. in qualità di dell'impresa codice fiscale partita I.V.A con sede in via e numero telefono telefax e-mail.....

CHIEDE

la concessione di un contributo sulla spesa complessiva di euro per la realizzazione del progetto di ammodernamento del peschereccio di proprietà iscritto nei registri delle navi da pesca dell'Unione Europea al n. UE come da progetto redatto dal tecnico navale in data

Il sottoscritto, consapevole delle responsabilità, anche penali, cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,

ATTESTA QUANTO SEGUE

L'amministrazione, la rappresentanza e la firma sociale in forma (specificare se in forma congiunta o disgiunta)..... sono rispettivamente affidate a (indicare le generalità delle persone e le funzioni amministrative affidate a ciascuno)

a carico della medesima ditta non sono in corso procedure di concordato preventivo, amministrazione controllata, né fallimento;

per la realizzazione del suddetto progetto non sono stati ottenuti altri interventi di sostegno pubblico concessi da pubbliche amministrazioni anche attraverso soggetti terzi, ovvero indennizzi assicurativi e/o risarcimenti;

DICHIARA INOLTRE

di impegnarsi a mantenere la destinazione dei beni oggetto dell'eventuale contributo per un periodo minimo di cinque anni;

di voler ricevere le eventuali erogazioni che saranno effettuate, mediante accreditamento sul c/c bancario n. presso (Cod. ABI, Cod. CAB);

di impegnarsi a comunicare, entro quindici giorni dalla comunicazione ufficiale, l'avvenuta concessione di aiuti di qualsiasi natura da parte di altro Ente pubblico per la medesima iniziativa;

di esonerare l'Amministrazione regionale da qualsiasi responsabilità conseguente ad eventuali danni che, per effetto dell'esecuzione o dell'esercizio delle opere, dovessero essere arrecati a persone o a beni pubblici o privati, e di sollevare l'Amministrazione stessa da ogni azione o molestia;

di allegare alla presente domanda la documentazione prevista dall'art. 7 del Regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione n. di data/...../2004 recante criteri e modalità per l'attuazione degli interventi previsti dall'art. 11, primo comma, numeri 4, 5, 7, 8 e 9 della legge 17 febbraio 1982, n. 41;

di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10 della legge 675/1996, che i dati personali saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento relativo alla presente domanda di contributo.

Data

Firma,

DESCRIZIONE DELL'IMBARCAZIONE DA AMMODERNARE

- Proprietà;
Ditta Armatrice;
Iscrizione della ditta richiedente il contributo al R.I.P. di al numero;
Nome dell'imbarcazione;
Matricola U.E;
Ufficio di iscrizione;
Materiale di costruzione;
Stazza lorda in Gt;
Anno di costruzione scafo;
Anno di entrata in esercizio di pesca;
Lunghezza fuori tutto;
Lunghezza fra perpendicolari;
Marca, tipo e matricola motore;
La nave è in stato di;
(specificare armamento o disarmo) dal;
Vincoli vigenti per contributi pregressi
Ente erogatore;
Spesa ammessa;
Contributo erogato;
Per;
Data fine lavori

L'IMPRESA ARMATRICE:

(Firma del legale rappresentante)

L'Autorità marittima conferma che i dati sopra esposti sono esatti.

....., li

Timbro e firma dell'Autorità marittima:

Alla Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia - Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna - Servizio pesca e acquacoltura - Via A. Caccia, n. 17 - 33100 UDINE

Interventi per
Il/La sottoscritto/a nato/a il residente a via e numero Prov. in qualità di dell'impresa codice fiscale p. I.V.A. con sede in via e numero telefono telefax e-mail.....

CHIEDE

la concessione di un contributo sulla spesa complessiva di € per la realizzazione del progetto redatto da in data concernente

Il sottoscritto, consapevole delle responsabilità, anche penali, cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,

ATTESTA QUANTO SEGUE

l'amministrazione, la rappresentanza e la firma sociale in forma (specificare se in forma congiunta o di sgiunta) sono rispettivamente affidate a (indicare le generalità delle persone e le funzioni amministrative affidate a ciascuno)

a carico della medesima ditta non sono in corso procedure di concordato preventivo, amministrazione controllata, né fallimento; per la realizzazione del suddetto progetto non sono stati ottenuti altri interventi di sostegno pubblico concessi da pubbliche amministrazioni anche attraverso soggetti terzi, ovvero indennizzi assicurativi e/o risarcimenti;

DICHIARA INOLTRE

di impegnarsi a mantenere la destinazione dei beni oggetto dell'eventuale contributo per un periodo minimo di cinque anni;

di voler ricevere le eventuali erogazioni che saranno effettuate, mediante accreditamento sul c/c bancario n. presso (Cod. ABI, Cod. CAB);

di impegnarsi a comunicare, entro quindici giorni dalla comunicazione ufficiale, l'avvenuta concessione di aiuti di qualsiasi natura da parte di altro ente pubblico per la medesima iniziativa;

di esonerare l'Amministrazione regionale da qualsiasi responsabilità conseguente ad eventuali danni che, per effetto dell'esecuzione o dell'esercizio delle opere, dovessero essere arrecati a persone o a beni pubblici o privati, e di sollevare l'Amministrazione stessa da ogni azione o molestia;

di allegare alla presente domanda la documentazione prevista dall'art. 7 del Regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione n. di data/...../2004 recante criteri e modalità per l'attuazione degli interventi previsti dall'art. 11, primo comma, numeri 4, 5, 7, 8 e 9 della legge 17 febbraio 1982, n. 41;

di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10 della legge n. 675/1996, che i dati personali saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento relativo alla presente domanda di contributo.

Data

Firma

Visto: il Presidente: ILLY

05R0192

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
25 novembre 2004, n. 0394/Pres.

Regolamento di esecuzione dell'art. 6, commi 20 e 21, della legge regionale n. 14/2003 recante criteri e modalità per la concessione di contributi alle associazioni cooperative del settore della pesca per l'attuazione di programmi di attività ai sensi dell'art. 20, comma 3, lettera b) della legge n. 41/1982 e successive modifiche. Approvazione.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale
della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 49 del 9 dicembre 2004)

IL PRESIDENTE

Vista la legge 17 febbraio 1982 n. 41, «Piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima», integrata dalla legge 10 febbraio 1992, n. 165;

Vista la delibera 25 maggio 2000 del C.I.P.E. di approvazione del VI Piano triennale per la pesca e l'acquacoltura 2000-2002 adottato dal Ministero delle politiche agricole e forestali con decreto 25 maggio 2000;

Richiamata la citata delibera del C.I.P.E. che definisce gli interventi nazionali in favore del settore ittico e le risorse finanziarie da destinare alle Regioni per l'attuazione delle misure di competenza previste dal suddetto Piano;

Visto il Regolamento (CE) n. 2792/1999 del Consiglio del 17 settembre 1999, che definisce modalità e condizioni delle azioni strutturali nel settore della pesca, nonché visti i nuovi orientamenti per l'esame degli aiuti di Stato nel settore della pesca e dell'acquacoltura della Commissione europea del 14 settembre 2004 (2004/C229/03);

Visto il Regolamento (CE) n. 448/2004 della Commissione del 10 marzo 2004, recante disposizioni in materia di norme di ammissibilità delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai fondi strutturali;

Visto il Regolamento (CE) n. 1595/2004 dell'8 settembre 2004 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca;

Considerato che, secondo quanto previsto dall'articolo 3 del Regolamento (CE) n. 1595/2004, i regimi di aiuto sono compatibili con il mercato comune e sono esentati dall'obbligo di notifica purché qualsiasi aiuto, accordabile nell'ambito di un regime, soddisfi tutte le condizioni di cui al Regolamento (CE) 1595/2004, ed inoltre a condizione che il regime di aiuto contenga un riferimento esplicito al Regolamento 1595/2004, citandone il titolo e gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, ed infine a condizione che sia stata inviata alla Commissione una sintesi delle informazioni relative al regime;

Considerato che, secondo quanto previsto dall'art. 16 del Regolamento (CE) n. 1595/2004, almeno dieci giorni lavorativi prima dell'entrata in vigore del regime di aiuti esentati, deve essere trasmessa alla Commissione, ai fini della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, una sintesi delle informazioni relative a tale regime secondo il modello di cui all'allegato I del Regolamento (CE) n. 1595/2004;

Visto l'art. 6, comma 20 della legge regionale n. 14 del 20 agosto 2003 che autorizza l'amministrazione regionale a concedere alle associazioni cooperative del settore della pesca operanti in Regione e aventi rilevanza nazionale contributi nella misura del 100 per cento della spesa ammissibile affinché provvedano all'attuazione di programmi di attività, ai sensi dell'art. 20, comma 3, lettera b), della legge n. 41/1982, e successive modifiche, concordati con la medesima, aventi come oggetto l'incremento della produzione, la valorizzazione dei prodotti ittici, la difesa e lo sviluppo dell'occupazione, la gestione della fascia costiera da realizzare in ambiti territoriali omogenei, comprendente anche l'autoregolamentazione delle attività e una positiva ricaduta economica e ambientale;

Considerato che gli interventi erogabili ai sensi dell'art. 6, comma 20 della legge regionale n. 14/2003, sono riconducibili agli aiuti di Stato previsti dal Regolamento (CE) n. 1595/2004;

Preso atto che con nota dell'Assessore per le relazioni internazionali e per le autonomie locali prot. RAF/2.1/1 11986 di data 10 novembre 2004 è stata trasmessa, tramite la Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea, alla Commissione europea una sintesi delle informazioni relative al Regolamento di esecuzione recante criteri e modalità di erogazione dei contributi di cui all'art. 6, comma 20 della legge regionale n. 14 del 20 agosto 2003 ai fini della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea;

Considerato pertanto che dalla trasmissione, tramite la Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea, alla commissione europea delle informazioni relative al Regolamento di esecuzione recante criteri e modalità di erogazione dei contributi di cui all'art. 6, comma 20 della legge regionale n. 14 del 20 agosto 2003 sono trascorsi oltre dieci giorni lavorativi previsti dall'art. 16 del Regolamento (CE) n. 1595/2004;

Visto l'art. 42 dello statuto di autonomia;

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 2629 del 18 ottobre 2004;

Decreta:

È approvato il «Regolamento di esecuzione dell'art. 6, commi 20 e 21, della legge regionale n. 14/2003 recante criteri e modalità per la concessione di contributi alle associazioni cooperative del settore della pesca per l'attuazione di programmi di attività ai sensi dell'art. 20, comma 3, lettera b), della legge 41/1982 e successive modifiche» nel testo allegato al presente decreto del quale forma parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione ed entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Trieste, 25 novembre 2004

ILLY

Regolamento di esecuzione dell'art. 6, commi 20 e 21, della legge regionale n. 14/2003 recante criteri e modalità per la concessione di contributi alle associazioni cooperative del settore della pesca per l'attuazione di programmi di attività ai sensi dell'art. 20, comma 3, lettera b), della legge n. 41/1982 e successive modifiche.

Art. 1.

Finalità

1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità per la concessione di contributi alle associazioni cooperative del settore della pesca regionale per l'attuazione di iniziative concordate con l'amministrazione regionale attraverso appositi accordi, nell'ambito del processo di modernizzazione e di decentramento amministrativo, al fine di contribuire nella definizione delle linee guida di politica regionale tesa a promuovere la salvaguardia e lo sviluppo di una gestione sostenibile delle risorse biologiche attraverso la razionalizzazione della struttura produttiva ed il potenziamento della produzione interna in un contesto di sostenibilità ambientale, la valorizzazione dei prodotti ittici, la salvaguardia e lo sviluppo dei livelli occupazionali mediante il rafforzamento del movimento cooperativo e la promozione di consorzi tra imprese.

Art. 2.

Beneficiari

1. Sono beneficiarie dei contributi le Associazioni cooperative del settore della pesca operanti sul territorio regionale e aventi rilevanza nazionale.

Art. 3.

Interventi ammissibili

1. Sono ammissibili le iniziative, compatibili con le norme comunitarie in materia di aiuti di Stato e dei nuovi orientamenti nel settore della pesca e dell'acquacoltura della Commissione del 14 settembre 2004 (2004/C229/03), costituite da:

a) programmi articolati in vari progetti, anche di natura strutturale, per la gestione della fascia costiera, che definiscono modelli di riferimento ai fini della gestione della produzione di tratti omogenei di costa disciplinando i mestieri di pesca e le colture in acque marine e salmastre;

b) programmi finalizzati all'incremento delle produzioni di specie attualmente economicamente secondarie;

c) programmi per la valorizzazione e l'incremento della produzione attraverso il rafforzamento del sistema distributivo delle imprese di pesca e acquacoltura, finalizzati al controllo di quote di produzione gestite direttamente dalle imprese o dai loro consorzi in parallelo con la rete commerciale esistente;

d) programmi di qualificazione della produzione attraverso l'elaborazione di disciplinari funzionali alla richiesta di un marchio di qualità sia del prodotto che di certificazione del processo produttivo;

e) programmi di assistenza tecnica, aggiornamento e azioni di divulgazione di carattere tecnico-economico per lo sviluppo dell'attività imprenditoriale degli operatori.

Art. 4.

Accordi tra l'amministrazione regionale e le associazioni cooperative

1. I programmi di attività sono presentati congiuntamente, entro trenta giorni dalla pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione del presente Regolamento, dalle associazioni interessate e sono oggetto di apposito accordo con il Servizio pesca e acquacoltura che viene approvato dal direttore centrale delle risorse agricole, naturali, forestali e montagna;

2. La direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna, di seguito direzione centrale, è la struttura competente per la sottoscrizione degli accordi.

3. La durata massima dei programmi è di 18 mesi dalla data di sottoscrizione dell'accordo.

4. I programmi contenuti negli accordi fra le associazioni e la direzione centrale sono realizzati con la responsabilità ed autonomia operativa e finanziaria dalle singole associazioni.

5. L'attività svolta dalle associazioni è a favore di tutti gli operatori ed imprese del settore ittico, indipendentemente dalla loro appartenenza o meno ad una associazione, gruppo o organismo ed è totalmente gratuita.

Art. 5.

Spese ammissibili

1. Le spese ammissibili a finanziamento e previste dai programmi di cui all'art. 3 sono:

a) costi del personale proprio dell'associazione, subordinato e parasubordinato, in proporzione all'impegno temporale dedicato dal medesimo all'esecuzione dell'incarico assegnato nell'ambito dell'attività prevista dai programmi ovvero i costi sostenuti per l'acquisizione di servizi presso soggetti terzi finalizzati esclusivamente alla realizzazione dei programmi;

b) affitti direttamente connessi all'esecuzione dei programmi;

c) noleggi e ammortamento attrezzature e impianti direttamente connessi all'esecuzione dei programmi;

d) bollettini di informazione, articoli giornalistici, elaborati grafici e audiovisivi di interesse generale per gli addetti del settore;

e) trasferte direttamente connesse all'esecuzione dei programmi;

f) costi per la realizzazione di conferenze, convegni e seminari direttamente connessi all'esecuzione dei programmi.

2. Le spese generali direttamente connesse all'esecuzione dei programmi sono ammesse fino ad un massimo del 12% del costo complessivo dell'iniziativa progettata e riguardano:

a) affitto degli uffici;

b) spese di telefonia, elettricità e riscaldamento;

c) mobili ed attrezzature degli uffici;

d) personale proprio con incarichi generali;

e) spese varie che includono la piccola attrezzatura d'ufficio e di consumo;

f) spese per la progettazione e il coordinamento dei programmi.

3. Le associazioni dimostrano che tutte le spese sono state sostenute esclusivamente per la realizzazione dei programmi e dedicate completamente a questi ultimi.

4. Sono ammissibili a finanziamento le spese sostenute a decorrere dalla data di sottoscrizione degli accordi di cui all'art. 4. Ai fini dell'ammissibilità delle spese si applicano le disposizioni di cui al Regolamento (CE) n. 448/2004 in materia di ammissibilità delle spese al cofinanziamento da parte dei fondi strutturali.

Art. 6.

Modalità per l'erogazione del contributo

1. La percentuale del contributo concedibile è pari al 100% delle spese ammissibili previste dai programmi.

2. L'erogazione in via anticipata del contributo è corrisposta, a richiesta delle associazioni beneficiarie nel limite massimo del 70% dell'ammontare complessivo del contributo medesimo, previa presentazione di idonea fideiussione bancaria o polizza assicurativa di importo almeno pari alla somma da erogare. La garanzia fideiussoria è svincolata successivamente all'erogazione finale del contributo.

3. Le associazioni beneficiarie presentano alla direzione centrale relazioni tecniche semestrali attestanti l'attività svolta e una relazione finale con allegata la rendicontazione tecnico-contabile delle spese sostenute e debitamente documentate entro trenta giorni dalla conclusione delle attività prevista dai programmi.

Art. 7.

Cumulo degli aiuti

1. I contributi concessi ai sensi del presente Regolamento non possono essere cumulati con altri strumenti di aiuto, in relazione alle medesime spese.

Art. 8.

Rinvio alla normativa europea

1. Gli aiuti oggetto del presente Regolamento sono erogati alle condizioni previste dal Regolamento (CE) n. 1595/2004 della Commissione dell'8 settembre 2004 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 291 del 14 settembre 2004.

Art. 9.

Norme finali

1. Per quanto non indicato dal presente Regolamento si applicano le disposizioni previste dalla legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e successive modificazioni ed integrazioni.

Visto: *il Presidente*: ILLY

05R00141

REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 25 febbraio 2005, n. 9.

Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2005.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 24 del 1° marzo 2005)

(Omissis).

05R0307

LEGGE REGIONALE 25 febbraio 2005, n. 10.

Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2005 e pluriennale 2005-2007.*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 24 del 1° marzo 2005)**(Omissis)***05R0308****REGIONE UMBRIA**

REGOLAMENTO REGIONALE 17 febbraio 2005, n. 3.

Modalità di attuazione della legge regionale 3 gennaio 2000, n. 2 - Norme per la disciplina dell'attività di cava e per il riuso di materiali provenienti da demolizioni.*(Pubblicato nel suppl. ord. n. 2 al Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 12 del 16 marzo 2005)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

EMANA

il seguente Regolamento:

TITOLO I
PRINCIPI GENERALI

Art. 1.

O g g e t t o

1. Il presente Regolamento detta norme di attuazione della legge regionale 3 gennaio 2000, n. 2, ai sensi dell'art. 8-*bis* della legge stessa.

Art. 2.

D e f i n i z i o n i

1. Ai fini del presente Regolamento si intende:

a) attività di cava o attività estrattiva: i lavori di escavazione dei materiali di cava e di ricomposizione ambientale delle aree di cava di cui all'art. 6, comma 1, della legge regionale n. 2/2000 da eseguire per fasi e lotti di coltivazione successivi e funzionali;

b) area di cava: il luogo di lavoro ove si svolgono attività di coltivazione dei materiali e la prima lavorazione e ove sono situati gli impianti, i macchinari, gli apparecchi e gli utensili destinati alla coltivazione, alla prima lavorazione ed alla commercializzazione, nonché i piazzali di lavorazione, stoccaggio e caricamento, le pertinenze degli impianti, la viabilità di servizio e di raccordo alla viabilità pubblica, i depositi e gli accumuli dei materiali lavorati, i fabbricati per ricovero e riparazione degli automezzi e delle macchine operatrici, i serbatoi, i locali ed i servizi a cui i lavoratori hanno accesso, le eventuali discariche degli scarti o sfridi di lavorazione e le vasche di decantazione dei fanghi di lavaggio;

c) fase o stralcio funzionale di coltivazione: la unità nella quale si suddivide la coltivazione del giacimento in porzioni successive e funzionali;

d) lotto o sottofase di coltivazione: unità nella quale si suddivide la fase di coltivazione in porzioni di limitata estensione, col fine di rendere possibile durante la coltivazione la contestualità dei lavori di escavazione e ricomposizione ambientale;

e) prima lavorazione: le lavorazioni successive all'estrazione del materiale dal fronte di scavo, finalizzate a rendere commerciabile il materiale stesso senza l'aggiunta di altri componenti o prodotti, nonché tutte le attività di valorizzazione, svolte in sequenza o complementari all'estrazione, in maniera organizzata e continuativa, quali in particolare il caricamento e trasporto internamente all'area di cava dei materiali estratti e lavorati, la frantumazione, la vagliatura, il lavaggio, la selezione, lo stoccaggio, la squadratura, la lizzazione e il taglio dei materiali;

f) impianti di prima lavorazione: gli impianti tecnologici ed i macchinari finalizzati al lavaggio, vagliatura, frantumazione, selezione, distribuzione ed insilaggio dei materiali litoidi, i macchinari e gli impianti finalizzati alla estrazione, alla squadratura ed al taglio di inerti lapidei nonché ogni altro impianto di tipo minerario, ivi compresi le incastellature fisse o mobili, funzionali agli impianti di cui sopra, i fabbricati per ricovero e riparazione degli automezzi e delle macchine operatrici, nonché per i servizi del personale, le vasche di decantazione delle acque di lavaggio, i serbatoi, i silos, i capannoni per le lavorazioni primarie;

g) sistemazione morfologica: l'insieme degli interventi di sistemazione geomorfologica idro-geologica e idraulica dell'area e dei fronti di scavo, finalizzati ad ottimizzare le condizioni e l'andamento del substrato roccioso per garantire efficacia alle successive opere di recupero ambientale;

h) recupero ambientale: insieme di opere funzionali ad assicurare, anche con l'utilizzo di tecniche di ingegneria naturalistica, la ricomposizione ambientale dell'area di cava di cui all'art. 6 della legge regionale n. 2/2000 e la ricostituzione degli equilibri naturali e della funzionalità degli ecosistemi;

i) ingegneria naturalistica: la tecnica costruttiva ingegneristica che si avvale di conoscenze biologiche nell'eseguire costruzioni in terra con l'impiego di piante e di parti di piante, messe a dimora in modo tale, da raggiungere nel corso del loro sviluppo, sia da sole, come materiale da costruzione vivo, sia in unione con materiale da costruzione inerte, un consolidamento duraturo delle opere di recupero ambientale;

j) interventi di apertura di cava: la realizzazione di una nuova attività di cava e di opere di recupero ambientale per lo sfruttamento di un nuovo giacimento in un contesto ambientale e territoriale non interessato dalla presenza di aree di cava attive o dismesse;

k) interventi di ampliamento: la prosecuzione di un'attività di cava in esercizio con aumento della superficie in aree limitrofe, per conseguire il razionale sfruttamento del giacimento e da cui comunque derivi, tramite la realizzazione di opere di recupero ambientale, una migliore sistemazione finale dell'area di cava rispetto a quanto previsto dal progetto assentito;

l) interventi di completamento: la prosecuzione di un'attività di cava in esercizio con limitato aumento della superficie in aree limitrofe finalizzato alla completa chiusura dell'attività estrattiva e la definitiva riconsegna dell'area al contesto naturale e paesaggistico, tramite la realizzazione di opere di recupero ambientale. Di norma, nel caso di cave di monte, l'aumento della superficie di cava deve essere giustificato dal raggiungimento di un efficace raccordo morfologico del fronte di escavazione con le aree limitrofe e minori pendenze senza arretramento del piede del fronte stesso;

m) interventi di riattivazione: la ripresa dell'attività estrattiva da un'area di cava dismessa con aumento della superficie in aree limitrofe, per conseguire il razionale sfruttamento del giacimento e da cui comunque derivi, tramite la realizzazione di opere di recupero ambientale, una migliore sistemazione finale dell'area rispetto allo stato dei luoghi;

n) interventi di reinserimento: la ripresa dell'attività estrattiva da un'area di cava dismessa con limitato aumento della superficie in aree limitrofe finalizzato alla definitiva riconsegna dell'area al contesto naturale e paesaggistico e da cui comunque derivi, tramite la realizzazione di opere di recupero ambientale, una migliore sistemazione finale dell'area rispetto allo stato dei luoghi. Di norma, nel caso di cave di monte, l'aumento della superficie di cava deve essere giustificato dal raggiungimento di un efficace raccordo morfologico del fronte di escavazione con le aree limitrofe e minori pendenze senza arretramento del piede del fronte stesso;

o) interventi di recupero ambientale: la realizzazione di opere di recupero ambientale all'interno o in prossimità di un'area di cava dismessa finalizzata esclusivamente alla ricomposizione ambientale, senza commercializzazione dei materiali estratti.

TITOLO II
ACCERTAMENTO DEI GIACIMENTI DI CAVA

Art. 3.

Accertamento dei giacimenti

1. L'accertamento di cui all'art. 5-*bis* della legge regionale n. 2/2000 è effettuato nel rispetto dei criteri e modalità del PRAE:

- a) per le aree di cave attive e per le aree contigue onde consentire la realizzazione di interventi di ampliamento o completamento;
- b) per le aree di cava dismesse e per le aree contigue onde consentire la realizzazione di interventi di riattivazione reinserimento o recupero ambientale;
- c) per le aree del territorio regionale non interessate da attività di cava in esercizio o dismesse, onde consentire interventi di apertura di nuove cave.

Art. 4.

Domanda di accertamento

1. La domanda di accertamento dei giacimenti di cui all'art. 3 contiene:

- a) le generalità del richiedente;
- b) le caratteristiche dei previsti interventi di cava, dei terreni interessati, dei materiali di cava presenti, delle attività di lavorazione e/o trasformazione; qualità, quantità e destinazione d'uso dei prodotti di cava; la localizzazione di ciascun impianto di prima lavorazione o industria di trasformazione cui sono conferiti i prodotti di cava, la descrizione e le caratteristiche della viabilità interessata;
- c) la previsione di durata di coltivazione del giacimento sulla base delle esigenze degli impianti o delle industrie di cui alla lettera b);
- d) la proposta di destinazione d'uso finale dell'area estrattiva al termine della coltivazione, compreso l'eventuale smantellamento degli impianti eventualmente presenti.

2. Alla domanda è allegata, su supporto cartaceo e informatico georeferenziato, la seguente documentazione:

- a) corografia generale costituita da estratto di Tavoletta IGM 1:25.000 o altra idonea cartografia almeno di formato A3, con indicata l'area oggetto di accertamento, la localizzazione degli impianti di prima lavorazione e trasformazione, la viabilità interessata, i confini comunali, altre attività di cava in esercizio o dismesse, altri impianti o industrie del settore;
- b) relazione geomineraria descrittiva delle caratteristiche del giacimento, comprendenti la stima dei volumi del terreno vegetale, dei materiali di scoperta, dei materiali di scarto e dei materiali di cava in banco, delle caratteristiche dei prodotti di cava, delle tecniche di coltivazione e ricomposizione adottate, di ogni altro elemento utile a valutare la compatibilità geomorfologica, idrogeologica, idraulica;
- c) progetto preliminare costituito dai seguenti elaborati:
 - 1) planimetria scala 1:5.000, estratta o derivata dalla CTR, contenente il piano particellare delle proprietà interessate e le previsioni degli strumenti urbanistici comunali;
 - 2) piano topografico con equidistanza delle curve di livello non superiore a metri due dello stato attuale e modificato in scala non inferiore 1:5.000 dell'area oggetto di accertamento e ulteriore fascia contermina, con indicato:
 - (1) perimetro e vertici dell'area oggetto di accertamento;
 - (2) traccia delle sezioni di cui al successivo punto;
 - 3) sezioni topografiche tracciate lungo la linea di massima pendenza, con indicato:
 - (1) profilo originario del terreno;
 - (2) profilo di scavo e di ricomposizione previsto dall'intervento;
 - 4) planimetria, sezioni e schemi grafici nel numero e nella qualità necessarie ad illustrare tutte le previste opere di recupero ambientale;
 - 5) rappresentazione tridimensionale dello stato originario e modificato;
 - 6) documentazione fotografica dello stato originario del paesaggio da significativi punti di visuale sia dall'interno che dall'esterno dell'area di cava;
 - 7) simulazione fotografica o rappresentazione con altri adeguati sistemi della previsione di ricostruzione del paesaggio;

8) relazione illustrativa generale descrittiva delle attività di escavazione e delle opere di recupero ambientale contenenti l'estensione delle superfici e la stima della cubatura del giacimento, distinte in stralci e lotti funzionali, con riferimento alle risultanze della relazione geomineraria e del rapporto ambientale;

d) rapporto ambientale di cui all'art. 5;

e) scheda informativa redatta secondo lo schema adottato dalla giunta regionale ai sensi dell'art. 23, comma 1, lettera c).

3. La documentazione di cui al comma 2 è sottoscritta da tecnici abilitati nel rispetto delle rispettive competenze.

Art. 5.

Rapporto ambientale

1. Il rapporto ambientale di cui all'art. 4, comma 1, lettera c), della legge regionale 9 aprile 1998, n. 11, è redatto ai fini della verifica di compatibilità ambientale di cui all'art. 11, nonché ai fini di cui all'art. 5, commi 4 e 5, della legge regionale n. 2/2000.

2. Il rapporto ambientale di cui al comma 1 individua e descrive ogni elemento utile alla valutazione dello stato dei luoghi e degli effetti diretti e indiretti dell'intervento sulle componenti naturalistiche ed antropiche interessate. I contenuti del rapporto ambientale devono essere riferiti all'ambito territorialmente significativo e devono tener conto degli elementi di cui all'allegato D) del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996 e dell'allegato III della direttiva 97/11/CE, nonché degli indirizzi indicati nell'allegato G) del decreto del Presidente della Repubblica n. 357/1997, nei casi in cui sia necessaria anche la valutazione di incidenza. Tali contenuti sono in particolare:

- a) la descrizione delle caratteristiche pedologiche e agronomiche, degli attuali e potenziali usi agricoli;
- b) la descrizione delle popolazioni vegetali presenti, dei tipi fisionomico-strutturali e dei popolamenti forestali presenti, analisi floristica e fitosociologica con la ricostruzione della serie dinamica della vegetazione;
- c) la descrizione delle popolazioni animali presenti, l'elenco delle specie di interesse naturalistico e comunitario eventualmente presenti, loro stato di conservazione;
- d) la descrizione delle caratteristiche paesaggistiche, delle vedute bellezze panoramiche e punti di visuale, del patrimonio architettonico, storico e culturale che potrebbe essere danneggiato dalla realizzazione dell'intervento e la valutazione preliminare dei rischi causati dall'attività estrattiva sul loro stato di conservazione;
- e) la descrizione, con elementi della relazione geomineraria ed elaborati di progetto, delle principali caratteristiche del giacimento e dell'intervento di cava, con particolare riferimento alle opere di recupero ambientale e alla destinazione d'uso dell'area di cava proposta al termine della coltivazione;
- f) la compatibilità dell'intervento con le prescrizioni di eventuali piani paesaggistici, territoriali ed urbanistici sia a carattere generale che settoriale con particolare riguardo ai piani di aree naturali protette a livello comunitario nazionale regionale o locale;
- g) lo studio dei prevedibili effetti sulla salute umana e sulle componenti ambientali, compresa la valutazione dei rischi per il loro stato di conservazione, derivanti dalla realizzazione dell'intervento, con riferimento alle attività di escavazione lavorazione e movimentazione dei materiali estratti o dei prodotti di cava;
- h) lo studio dei prevedibili effetti sulle componenti ambientali della realizzazione delle opere di recupero ambientale, comprese le misure di compensazione ambientale di cui all'art. 6, commi 5 e 6, della legge regionale n. 2/2000;
- i) la illustrazione della soluzione progettuale in funzione delle misure di minimizzazione e mitigazione degli impatti, con particolare riferimento ai vincoli condizionanti di cui all'art. 5, comma 6, della legge regionale n. 2/2000, anche in relazione a diverse soluzioni alternative;
- j) l'indicazione delle norme di tutela ambientale che si applicano all'intervento e degli eventuali limiti posti dalla normativa di settore per l'esercizio di impianti, nonché l'indicazione dei criteri tecnici che si intendono adottare per assicurarne il rispetto.

Art. 6.

Accertamento di giacimenti di cave attive

1. La domanda di accertamento di giacimenti di cave attive di cui all'art. 3, comma 1, lettera a) è presentata entro dodici mesi dall'approvazione del PRAE e contiene:

a) lo stato di avanzamento delle attività di escavazione e ricomposizione ambientale previste nell'autorizzazione di cava vigente, con riferimento alle singole fasi e lotti di coltivazione previsti nel progetto approvato;

b) l'estensione della superficie e la quantità dei volumi di materiali già interessati dall'attività di cava e residue rispetto al progetto approvato, la cubatura del giacimento prevista dall'intervento di ampliamento o completamento, come definiti dalle presenti norme.

2. Il piano e le sezioni topografiche devono indicare:

a) il perimetro e i vertici dell'area di cava autorizzata;

b) il perimetro e i vertici corrispondenti allo stato di avanzamento attuale;

c) i profili di scavo e di ricomposizione dell'area di cava autorizzata corrispondenti allo stato di avanzamento attuale;

d) il profilo di scavo e di ricomposizione dell'area di cava autorizzata come previsti dal progetto e l'andamento del profilo originario del terreno.

3. La capacità del giacimento, tenuto conto dello stato dei luoghi e della morfologia locale, delle previsioni delle quantità di materiali necessari a soddisfare le esigenze di approvvigionamento dei previsti impianti di lavorazione o trasformazione, è commisurata, ad una durata non superiore a:

a) venti anni nel caso di giacimenti finalizzati a realizzare interventi di ampliamento;

b) dieci anni nel caso di giacimenti finalizzati a realizzare interventi di completamento che ricadano all'interno degli ambiti o vincoli ostativi di cui all'art. 5, comma 2, della legge regionale n. 2/2000.

4. Tenuto conto della dimensione e della prevista durata, la coltivazione del giacimento è suddivisa in due o più fasi e lotti di coltivazione; nel caso si renda necessario sospendere temporaneamente la coltivazione degli attuali fronti di escavazione, devono comunque essere realizzati gli interventi di recupero ambientale previsti dal progetto approvato o altri interventi, anche temporanei, di mitigazione degli attuali impatti.

5. In caso di mancata presentazione della domanda di cui al comma 1 o di esito negativo della procedura di accertamento del giacimento di cui all'art. 5-bis della legge regionale n. 2/2000 l'attività di cava in essere cessa alla scadenza dell'autorizzazione vigente.

Art. 7.

Accertamento di giacimenti di cave dismesse

1. La domanda di accertamento di giacimenti di cave dismesse di cui all'art. 3, comma 1, lettera b), è presentata entro diciotto mesi dall'approvazione del PRAE e contiene:

a) lo stato dei luoghi dell'area di cava dismessa;

b) la qualità della vegetazione presente;

c) l'eventuale presenza di manufatti o attrezzature o materiali abbandonati;

d) l'estensione della superficie e la quantità dei volumi di materiali già interessati dall'attività di cava, la cubatura del giacimento prevista dall'intervento di riattivazione o reinserimento o recupero ambientale.

2. La capacità del giacimento, tenuto conto dello stato dei luoghi e della morfologia locale, delle previsioni delle quantità estraibili, è commisurata, ad una durata non superiore a:

a) venti anni nel caso di giacimenti finalizzati a realizzare interventi di riattivazione;

b) dieci anni nel caso di giacimenti finalizzati a realizzare interventi di reinserimento ambientale che ricadano all'interno degli ambiti o vincoli ostativi di cui all'art. 5, comma 2, della legge regionale n. 2/2000;

c) cinque anni nel caso di giacimenti finalizzati a realizzare interventi di recupero ambientale.

3. Tenuto conto del grado di rinaturazione della cava dismessa, della dimensione e della prevista durata del giacimento, la coltivazione è suddivisa in due o più fasi e lotti di coltivazione; ove ritenuto necessario devono essere previsti interventi, anche temporanei, di mitigazione degli attuali impatti.

Art. 8.

Domanda di accertamento di nuovi giacimenti

1. La domanda di accertamento di nuovi giacimenti di cui all'art. 3, comma 1, lettera c), contenente quanto stabilito all'art. 4, comma 1, può essere presentata nei seguenti casi:

a) giacimenti di argille o calcari per cemento, calce o macinati ad usi industriali da destinare all'approvvigionamento di stabilimenti industriali ubicati sul territorio regionale;

b) giacimenti di materiali di cava da destinare esclusivamente all'approvvigionamento di impianti di lavorazione o trasformazione di prodotti di cava ubicati sul territorio regionale e che siano approvvigionati, al momento della richiesta, da cave autorizzate e in scadenza nei ventiquattro mesi successivi alla presentazione della domanda o per le quali, nello stesso lasso di tempo vi sia la previsione di esaurimento.

2. La domanda contiene:

a) corografia generale in adeguata scala contenente l'ubicazione dell'impianto o dell'industria, del giacimento oggetto di accertamento, la viabilità interessata, l'ubicazione delle attuali cave di approvvigionamento;

b) relazione tecnico-economica descrittiva delle attività svolte, delle esigenze di approvvigionamento dei materiali e prodotti di cava, dei prevedibili impatti sull'ambiente delle attività di escavazione movimentazione lavorazione trasformazione, della mancanza di soluzioni alternative.

3. La capacità del giacimento di norma è commisurata per una durata dell'attività di cava non superiore a venti anni da valutare sulla base delle previsioni delle quantità di materiali necessari a soddisfare le esigenze di approvvigionamento dei previsti impianti di lavorazione o trasformazione.

Art. 9.

Esame e deposito delle domande

1. Il comune competente verificata la completezza della documentazione presentata comunica al richiedente e alla provincia competente l'inizio del procedimento ed effettua l'esame della richiesta di accertamento in relazione a:

a) stato di avanzamento delle opere di escavazione, dell'efficacia delle opere di recupero ambientale già realizzate o previste, della destinazione finale dell'area di cava, nel caso di richieste di accertamento di giacimenti di cave attive;

b) stato dei luoghi rappresentato, la qualità ambientale dell'area di cava, il grado di rinaturazione spontaneo raggiunto o dell'efficacia delle opere di recupero ambientale realizzate, il grado di reinserimento ambientale nel contesto paesaggistico locale, nel caso di richieste di accertamento di giacimenti di cave dismesse;

c) alle caratteristiche ambientali e paesaggistiche del territorio direttamente o indirettamente interessato dalle attività di lavorazione, trasformazione e movimentazione dei materiali estratti, nel caso di domande di accertamento di nuovi giacimenti;

d) sussistenza delle condizioni di cui all'art. 8, comma 1, lettere a) e b).

2. Le procedure di cui al comma 1 sono eseguite entro sessanta giorni dalla richiesta. Il comune può chiedere integrazioni alla documentazione presentata anche prevedendo la sospensione dei termini del procedimento decorsi i quali sono eseguite le procedure di pubblicazione di cui al comma 4 dell'art. 5-bis della legge regionale n. 2/2000.

3. Del deposito e della pubblicazione all'Albo pretorio di cui al comma 2, è dato avviso alla provincia competente e ai comuni coinvolti per la viabilità interessata e la presenza di impianti di lavorazione o trasformazione dei materiali di cava.

4. Al termine delle procedure di cui all'art. 5-bis, commi 4 e 5, della legge regionale n. 2/2000, il comune trasmette alla provincia competente:

- a) la domanda di accertamento e la documentazione allegata;
- b) le risultanze dell'esame e delle verifiche effettuate;
- c) le eventuali osservazioni o repliche;
- d) la verifica delle condizioni igienico-sanitarie;
- e) l'elenco dei comuni coinvolti di cui al comma 3.

Art. 10.

Conferenza di copianificazione

1. La provincia, ai fini della convocazione della conferenza di copianificazione di cui all'art. 5-bis, comma 7, della legge regionale n. 2/2000, sulla base della documentazione trasmessa redige un rapporto istruttorio da cui risulti:

- a) la tipologia dell'accertamento e dell'intervento previsto;
- b) la localizzazione del giacimento, le previsioni degli strumenti urbanistici comunali e di strumenti di pianificazione generale, provinciale o regionale;
- c) l'esistenza e la coltivabilità delle risorse;
- d) la presenza di vincoli ostativi e condizionanti;
- e) le tecniche di coltivazione e ricomposizione ambientale;
- f) le opere di recupero ambientale, le misure di mitigazione degli impatti sull'ambiente e sul territorio, gli eventuali interventi di compensazione ambientale;
- g) la localizzazione dei previsti impianti di lavorazione o delle industrie di trasformazione dei materiali di cava, la viabilità interessata dal transito di mezzi pesanti;
- h) la presenza di insediamenti e centri abitati che potrebbero essere danneggiati dall'esercizio di attività di cava dalle attività di lavorazione, trasformazione e movimentazione dei materiali estratti;
- i) l'elenco dei comuni di cui all'art. 9, comma 3.

2. In particolare il rapporto istruttorio contiene il quadro aggiornato:

- a) delle autorizzazioni di cava assentite dal comune o dai comuni di cui al comma 1, lettera i) della qualità e quantità di materiali di cava estratte annualmente e previste;
- b) delle autorizzazioni di impianti di lavorazione o trasformazione dei materiali o prodotti di cava presenti sul territorio del comune o dei comuni di cui al comma 1, lettera i) e delle esigenze qualitative e quantitative degli impianti stessi;
- c) delle aree di cava dismesse presenti sul territorio del comune o comuni di cui al comma 1, lettera i) con particolare riferimento a quelle che necessitano di interventi o di recupero ambientale;
- d) dei giacimenti di cui sia stata riconosciuta la disponibilità o delle prevedibili richieste di accertamento di cave attive o dismesse o delle istanze di accertamento di nuovi giacimenti di cui agli articoli 6, 7 e 8.

3. Al rapporto istruttorio di cui al comma 1 è allegata la lista di controllo dei criteri e delle previsioni del PRAE da redigere sulla base dello schema adottato dalla giunta regionale ai sensi dell'art. 23, comma 1, lettera c).

4. Alla prima seduta della conferenza, al fine di acquisire le osservazioni e proposte sono invitati i comuni di cui al comma 1, lettera i). La seduta si conclude con la sottoscrizione del verbale da parte degli intervenuti.

5. La provincia, nell'ambito della conferenza, effettua le verifiche di cui all'art. 5-bis, comma 12, della legge regionale n. 2/2000 ed esprime i pareri ivi previsti.

6. Ai fini della verifica di compatibilità ambientale di cui all'art. 5-bis, comma 7, della legge regionale n. 2/2000, la provincia, invia alla Regione il rapporto istruttorio e il rapporto ambientale presentato dal richiedente.

7. Degli esiti della conferenza di copianificazione è redatto, a cura della provincia, il verbale conclusivo, sottoscritto dal rappresentante della provincia, della Regione e del comune competente per territorio.

8. La provincia, sulla base degli esiti della conferenza adotta conforme determinazione.

Art. 11.

Verifica di compatibilità ambientale

1. La verifica di compatibilità ambientale tiene luogo delle procedure di verifica di cui all'art. 4 della legge regionale n. 11/1998 e nei casi di cui all'art. 5, commi 4 e 5, della legge regionale n. 2/2000 della valutazione di incidenza e del parere vincolante.

2. La Regione, tenuto conto del rapporto istruttorio della provincia, esamina il rapporto ambientale nel rispetto del PRAE e sulla base degli elementi di cui all'allegato D) del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996 nonché dell'allegato III della direttiva 97/11/CE, con particolare riguardo:

a) alle caratteristiche dell'intervento proposto, tenendo conto in particolare:

- 1) delle dimensioni del progetto;
- 2) del cumulo con altri progetti;
- 3) dell'utilizzazione delle risorse naturali;
- 4) dell'emissione di polveri, rumore e vibrazioni determinate dalle attività di escavazione o lavorazione dei materiali estratti;

b) alla localizzazione dell'intervento;

c) all'ubicazione degli impianti di lavorazione o delle industrie di trasformazione e degli effetti determinati dal traffico dei mezzi pesanti utilizzati per la movimentazione dei materiali estratti e dei prodotti di cava;

d) agli impatti sul patrimonio naturale, storico e culturale in relazione alla sensibilità ambientale del territorio comunque interessato, tenendo conto, in particolare:

- 1) dell'utilizzazione attuale del territorio, con particolare attenzione per le zone urbane, agricole, o a vocazione turistica;
- 2) della ricchezza relativa, della qualità e della capacità di rigenerazione delle risorse naturali della zona;
- 3) della capacità di carico dell'ambiente naturale, con particolare attenzione alle seguenti zone:

(1) zone umide;

(2) zone costiere lacuali e fluviali;

(3) zone montuose e forestali;

(4) riserve e parchi naturali;

(5) zone classificate o protette dalla legislazione degli Stati membri; zone protette speciali designate dagli Stati membri in base alle direttive 79/409/CE e 92/43/CE;

(6) zone di importanza storica, culturale e archeologica.

3. Nei casi in cui, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n. 11/1998, il rapporto ambientale di cui all'art. 5 è valutato positivamente, l'esame si conclude con l'ammissibilità del riconoscimento del giacimento sulla base degli elementi di verifica di cui all'art. 5, con la necessità o meno di effettuare successivamente la valutazione di impatto ambientale di cui all'art. 5 della legge regionale n. 11/1998.

4. Fermo restando quanto previsto dall'art. 3 della legge regionale n. 11/1998, la procedura di VIA può essere disposta ai sensi dell'art. 4, comma 2, della stessa legge, anche nei seguenti casi:

a) interventi che ricadano, anche parzialmente, in ambiti con vincoli ostativi;

b) interventi che ricadano in ambiti territoriali caratterizzati dalla presenza di vincoli condizionanti, nel caso di significativi gradi di impatto visivo o paesaggistico;

c) interventi che ricadano negli acquiferi dei complessi carbonatici di cui alla Tav. 45 del PUT;

d) interventi che interessino, complessivamente, un volume di materiali da estrarre annualmente maggiore di 100.000 metri cubi o superfici complessive superiori a dieci ettari.

5. Nei casi in cui il rapporto ambientale di cui al comma 1 è valutato negativamente in relazione alle oggettive caratteristiche dei luoghi per insufficienza delle azioni di riduzione e mitigazione degli impatti previsti o prescrivibili l'esame si conclude con la non ammissibilità del riconoscimento del giacimento.

TITOLO III

AUTORIZZAZIONE PER L'ESERCIZIO
DELL'ATTIVITÀ ESTRATTIVA

Art. 12.

Istanza di autorizzazione

1. L'istanza di autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva contiene:

- a) le generalità del richiedente;
- b) la dichiarazione di disponibilità dei terreni interessati dall'intervento di cava, l'estensione dell'area, la qualità e quantità dei materiali di cava, la prevista durata dell'intervento di cava;
- c) la destinazione d'uso dei prodotti di cava, la localizzazione di tutti gli impianti di prima lavorazione o trasformazione connessi o correlati all'attività di cava, la qualità e quantità dei materiali di cava destinati a ciascun impianto, la viabilità interessata, la frequenza del transito di mezzi pesanti;
- d) la destinazione finale dell'area di cava;
- e) l'eventuale documentazione inerente la certificazione ISO 14001 e registrazione EMAS.

2. Alla istanza di cui al comma 1 sono allegati:

a) la relazione tecnico-economica dell'azienda richiedente dalla quale risulti:

1) la descrizione delle attività svolte di lavorazione o trasformazione di prodotti di cava, delle caratteristiche e capacità produttiva degli impianti;

2) la descrizione delle eventuali precedenti esperienze nel settore estrattivo, con particolare riferimento alle attività di cava effettuate e all'efficacia delle opere di ricomposizione ambientale realizzate;

3) il fatturato annuo e il numero delle persone occupate, eventualmente distinti per singole attività;

4) quant'altro ritenuto necessario a dimostrare la capacità tecnico-economica di cui all'art. 7, comma 2, della legge regionale n. 2/2000;

b) il titolo di disponibilità dei terreni interessati dall'intervento di cava oggetto dell'istanza;

c) il certificato di iscrizione dell'istante nella sezione ordinaria del Registro delle imprese rilasciato dalla Camera di commercio, industria e agricoltura competente dal quale risulti:

1) il numero di iscrizione nel registro;

2) la sede sociale;

3) i nominativi delle persone designate a rappresentare ed impegnare legalmente l'impresa;

d) la dichiarazione che a carico dell'impresa non figurano procedure di fallimento, di concordato preventivo, di amministrazione controllata o di liquidazione coatta amministrativa, aperte in virtù di sentenze o di decreti negli ultimi cinque anni;

e) la dichiarazione che nulla osta ai fini dell'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni;

f) lo studio di impatto ambientale, l'attestazione e la dichiarazione di cui all'art. 5, comma 2, lettere b), c) e d) della legge regionale n. 11/1998, ove necessaria la valutazione di impatto ambientale di cui all'art. 19;

g) il progetto definitivo di cui all'art. 13.

3. Nel caso di istanza di autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva per il soddisfacimento del fabbisogno ordinario di cui all'art. 8, comma 1, della legge regionale n. 2/2000, la documentazione di cui al comma 2 è integrata dalla copia del provvedimento di riconoscimento della disponibilità del giacimento di cava di cui all'art. 5-bis, comma 16, della legge regionale n. 2/2000.

4. Per quanto compatibili si applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Art. 13.

Progetto definitivo

1. Il progetto definitivo di cui all'art. 12, comma 2, lettera g) è redatto da tecnici abilitati, ciascuno per le rispettive competenze, nel rispetto dei criteri e delle previsioni del PRAE e comprende almeno i seguenti elaborati:

- a) relazione geologica e geotecnica;
- b) relazione ecologica;
- c) relazione tecnica illustrativa;
- d) computo metrico estimativo;
- e) elaborati grafici, cartografia e documentazione fotografica.

2. Nel caso di attività estrattiva per il soddisfacimento del fabbisogno ordinario di cui all'art. 8, comma 1, della legge regionale n. 2/2000, il progetto di cui al comma 1 è redatto nel rispetto del provvedimento di cui all'art. 5-bis, comma 16, della legge regionale n. 2/2000 per l'intera superficie del giacimento di cui è stata riconosciuta la disponibilità.

3. Nel caso di cui al comma 2, qualora sia prevista una durata di coltivazione del giacimento superiore a dieci anni, il progetto definitivo è redatto per stralci funzionali di durata non superiore a dieci anni.

Art. 14.

Relazione geologica e geotecnica

1. La relazione di cui all'art. 13, comma 1, lettera a) deve fornire tutti gli strumenti utili alla progettazione della sistemazione geomorfologica, idro-geologica e idraulica di cui all'art. 6, comma 2, lettera a) della legge regionale n. 2/2000 e comprende almeno le seguenti attività:

a) la identificazione delle formazioni presenti nel sito, lo studio dei tipi litologici, della struttura e dei caratteri fisici del sottosuolo, la definizione del modello geologico-tecnico del sottosuolo, l'illustrazione e la caratterizzazione degli aspetti stratigrafici, strutturali, idrogeologici, geomorfologici, litologici e fisici nonché il conseguente livello di pericolosità geologica;

b) lo studio delle acque superficiali e sotterranee, con particolare riferimento:

1) alla presenza di falde idriche ed al loro regime, tenuto conto del livello medio e della massima escursione intorno al livello medio della superficie piezometrica nel corso dell'anno, all'esistenza di pozzi e sorgenti, degli utilizzi, anche potenziali, delle acque sotterranee stesse;

2) alla definizione dei rapporti fiume-falda, tenuto conto della direzione del flusso delle acque sotterranee, nel caso di cave ubicate in prossimità di corsi d'acqua;

3) allo schema complessivo della circolazione idrica sotterranea nonché al grado di modificazione e/o compromissione che comporta lo svolgimento dell'attività estrattiva, in relazione alla locale situazione di vulnerabilità degli acquiferi;

c) il comportamento meccanico del volume di terreno influenzato direttamente dai lavori di escavazione e ricomposizione ambientale o indirettamente nell'ulteriore e significativa fascia contermina all'area di cava, con particolare riferimento:

1) alla caratterizzazione fisico-meccanica delle formazioni interessate dai lavori di coltivazione compreso lo sterile;

2) alla valutazione delle modifiche delle condizioni attuali di stabilità globali e locali del sito in seguito all'attività di escavazione, secondo quanto previsto dalla normativa tecnica vigente in materia ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 11 marzo 1988, e del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128.

2. La relazione di cui al comma 1 comprende la seguente documentazione:

- a) carta geomorfologia;
- b) carta e sezioni geologiche e geolitologiche rappresentative;
- c) censimento dei punti d'acqua esistenti e carta e sezioni idrogeologiche interpretative;

d) caratteristiche del giacimento, comprendenti la stima dei volumi del terreno agrario o vegetale, materiale di scoperta, materiali di scarto e materiali di cava in banco, prodotti di cava;

e) certificati delle prove in sito e di laboratorio dei materiali di cava attestanti, in relazione alla loro natura, i parametri geotecnici e le caratteristiche geometriche, granulometriche, fisiche e chimiche;

f) verifiche di stabilità del pendio originario, dei fronti di scavo e del pendio finale, con particolare riferimento alla stabilità dei terreni utilizzati per le opere di ricomposizione ambientale;

g) quadro riassuntivo delle prove effettuate su materiali e prodotti di cava attestanti i requisiti geometrici granulometrici fisici e chimici da eseguire in relazione alla loro natura e alle prestazioni loro richieste, secondo le vigenti normative tecniche. In particolare per i seguenti materiali:

1) aggregati per il confezionamento di calcestruzzi: granulometria, indice di appiattimento, coefficiente Los Angeles, resistenza allo schiacciamento, resistenza all'usura contenuto in solfati carbonato di calcio silice silicati;

2) aggregati per il confezionamento di conglomerati bituminosi: granulometria, indice di appiattimento, coefficiente di forma, coefficiente Los Angeles, resistenza alla levigazione, resistenza all'abrasione superficiale, contenuto in carbonato di calcio silice silicati, caratteristiche drenanti fonoassorbenti e antiscivolamento;

3) aggregati per massicciate ferroviarie: granulometria, indice di appiattimento, coefficiente di forma, coefficiente Los Angeles, resistenza all'urto e all'usura, resistenza ai cicli di gelo e disgelo;

4) materiali granulari per rilevati e sottofondi: granulometria, prova di compattazione proctor, prove CBR, prove di volume in sito, coefficiente Los Angeles;

5) argille per la produzione di laterizi o cemento: granulometria, caratteristiche generali, umidità naturale, limiti di atterberg, limite di ritiro, analisi chimiche e mineralogiche;

6) filler o micronizzati o macinati: granulometria, coefficiente di forma, contenuto in solfati carbonato di calcio silice silicati;

7) pietre da costruzioni o ornamentali: caratteristiche geometriche, coefficiente Los Angeles, resistenza allo schiacciamento, resistenza all'usura e all'abrasione superficiale, resistenza ai cicli di gelo e disgelo, caratteristiche mineralogiche o petrografiche.

Art. 15

Relazione ecologica

1. La relazione di cui all'art. 13, comma 1, lettera b), attraverso lo studio delle caratteristiche abiotiche e biotiche dell'area di intervento e della porzione di territorio comunque interessate, definisce tutti gli strumenti utili alla progettazione dell'intervento con particolare riguardo alla realizzazione delle opere di recupero ambientale e degli interventi di compensazione ambientale ove previsti che devono assicurare la ricostituzione della funzionalità degli ecosistemi. Sulla base della descrizione dello stato delle componenti ambientali contenuta nel rapporto ambientale di cui all'art. 5 e di ulteriori indagini sull'area di cava e aree circostanti interessate dalle popolazioni animali e vegetali presenti, la relazione è composta dai seguenti elementi minimi:

a) la descrizione delle caratteristiche pedologiche e agronomiche, compresa l'analisi tipologica e la determinazione dei parametri caratteristici degli attuali potenziali e previsti usi agricoli; delle modalità di stoccaggio conservazione e manutenzione del terreno agrario o vegetale rimosso; delle modalità di reimpiego messa a dimora e fertilizzazione - compost letame sovescio ammendanti -, in relazione alle previste utilizzazioni o destinazioni dei suoli; del terreno agrario o vegetale preventivamente accantonato, della necessità di ulteriore reperimento di terreno agrario o vegetale, sue caratteristiche e disponibilità e provenienza;

b) la descrizione delle popolazioni vegetali, dei tipi fisionomico-strutturali dei popolamenti forestali presenti, compresa l'analisi floristica e fitosociologica con la ricostruzione della serie dinamica della vegetazione, l'elenco delle specie previste per la rinaturazione, comunque compatibili con quelli preesistenti, quantità e qualità, sesto di impianto, messa a dimora e fertilizzazione;

c) la descrizione delle popolazioni animali presenti, l'elenco delle specie di interesse naturalistico e comunitario eventualmente presenti, che potrebbe essere danneggiate dalla realizzazione dell'intervento, le misure ed azioni di minimizzazione degli effetti causati, a breve medio e lungo termine, dall'esercizio dell'attività estrattiva;

d) la descrizione delle caratteristiche paesaggistiche che, delle vedute bellezze panoramiche e punti di visuale, del patrimonio architettonico, storico e culturale che potrebbe essere danneggiato dalla

realizzazione dell'intervento, le misure ed azioni di minimizzazione degli effetti causati, a breve medio e lungo termine, dall'esercizio dell'attività estrattiva.

2. Alla relazione di cui al comma 1 è allegato il programma di manutenzione delle opere in verde a breve medio e lungo termine, di durata comunque non inferiore a dieci anni a far data dal termine delle attività di cava, con il quale sono dettagliatamente illustrate tutte le azioni necessarie a garantire l'attecchimento e lo sviluppo delle specie vegetali utilizzate, il recupero delle fallanze, le attività di manutenzione ordinarie e straordinarie.

3. Nel caso di intervento di compensazione ambientale di cui all'art. 6, comma 4, della legge regionale n. 2/2000, la relazione comprende, per quanto attiene le aree boschive, la stima del valore ecologico economico e sociale del bosco da eliminare e la stima dei costi di nuovo impianto comprensivi degli interventi di manutenzione.

Art. 16.

Relazione tecnica

1. La relazione tecnica di cui all'art. 13, comma 1, lettera c) descrive dettagliatamente:

a) la natura e l'estensione dei vincoli eventualmente gravanti sull'area d'intervento e sul circostante territorio, con particolare riguardo ai vincoli condizionanti di cui all'art. 5, comma 6, della legge regionale n. 2/2000, anche con stralci della normativa e di elaborati grafici di piani territoriali generali e di settore vigenti;

b) le tecniche e modalità di escavazione e ricomposizione ambientale adottate, con specifico riferimento alla suddivisione dell'area di cava in fasi e lotti di coltivazione, superfici volumi e tempi di svolgimento di ciascuna attività;

c) il quadro riepilogativo, distinto per fasi e lotti, delle quantità di materiali estratti con indicati superfici e volumi del:

1) terreno agrario o vegetale;

2) materiale di scoperta;

3) materiale di scarto;

4) materiale di cava utile;

5) materiale estratto totale di cui alle lettere precedenti;

d) il quadro riepilogativo, distinto per fasi e lotti, delle quantità di materiali utilizzati nelle opere di ricomposizione con indicati superfici e volumi di:

1) terre e rocce da scavo, ai sensi dell'art. 6, comma 7, lettera a) della legge regionale n. 2/2000, con indicate qualità e provenienza;

2) materiale di scoperta o di scarto provenienti dalla stessa attività di cava o da altre attività autorizzate, ai sensi dell'art. 6, comma 7, lettera b) della legge regionale n. 2/2000 con indicate qualità e provenienza;

3) materiale proveniente dalle attività di frantumazione selezione lavaggio provenienti dalla stessa attività di cava o da altre attività autorizzate, ai sensi dell'art. 6, comma 7, lettera c) della legge regionale n. 2/2000 con indicate qualità e provenienza;

4) terreno agrario o vegetale, qualità e provenienza;

5) materiale di riporto totale di cui alle lettere precedenti;

e) le modalità di accantonamento del materiale estratto con particolare riferimento al terreno agrario o vegetale, che in ogni caso deve formare adeguati cumuli atti a preservarne le caratteristiche agro-pedologiche;

f) le modalità di movimentazione interna stoccaggio lavorazione trasformazione dei materiali estratti in particolare piste e rampe di accesso ai fronti di scavo, viabilità interna, la complessiva organizzazione dei lavori e del ciclo produttivo;

g) le caratteristiche degli impianti e dei macchinari per l'estrazione dei materiali di cava la prima lavorazione e trasformazione dei prodotti di cava;

h) le caratteristiche del materiale di cava, con specifico riferimento alle categorie di materiali indicate all'art. 12, comma 2, della legge regionale n. 2/2000, la destinazione d'uso, gli impianti o le industrie cui sono destinati, la prevista durata dell'attività di cava in relazione alla capacità produttiva e alle esigenze degli impianti o delle industrie;

i) le caratteristiche della rete viaria esterna esistente, della verifica della sua idoneità ad essere impiegata a servizio dell'attività di cava e della eventuale proposta di interventi tesi a mitigare l'impatto del traffico pesante derivante dall'attività stessa;

j) le caratteristiche delle opere di recupero ambientale, sia durante che al termine dei lavori di coltivazione con particolare riferimento alle singole fasi o lotti di coltivazione, ai tempi di attuazione e relativi costi, della destinazione finale dell'area e sua compatibilità con l'ambiente e il territorio circostante. Al fine di assicurare le funzioni idrauliche e idrogeologiche precedentemente svolte dai terreni oggetto di attività di cava si dovranno utilizzare materiali idonei e compatibili a tale scopo.

k) le caratteristiche delle opere di compensazione di cui all'art. 6, comma 4, della legge regionale n. 2/2000;

l) le modalità di attuazione, in relazione alle diverse fasi e lotti di coltivazione, degli interventi e del programma di manutenzione di cui alla relazione ecologica;

m) le opere e gli accorgimenti adottati al fine di minimizzare gli impatti sull'ambiente derivanti dallo svolgimento dell'attività estrattiva, con particolare riferimento alla presenza di vincoli condizionanti di cui all'art. 5, comma 6, della legge regionale n. 2/2000, e alla mitigazione degli impatti derivanti dalle attività di lavorazione dei materiali estratti ubicati all'interno o all'esterno dell'area di cava.

2. Nel caso di interventi di ampliamento o completamento di cave in esercizio la relazione tecnica descrive il quadro autorizzativo dell'attività di cava dei connessi o correlati impianti di lavorazione o trasformazione ubicati all'interno o all'esterno dell'area di cava.

3. Nel caso di attività di cava per il fabbisogno ordinario, la relazione di cui al comma 1 deve illustrare la rispondenza dell'intervento al provvedimento di riconoscimento della disponibilità del giacimento di cui all'art. 5-bis, comma 16, della legge regionale n. 2/2000 e della congruità dell'eventuale suddivisione per stralci funzionali del progetto.

Art. 17.

Computo metrico estimativo

1. Il computo metrico estimativo delle opere e dei lavori di escavazione e ricomposizione ambientale deve essere redatto utilizzando il prezzario regionale vigente. Per eventuali prezzi non ricompresi si fa riferimento ai listini delle locali Camere di commercio ovvero, in difetto, ai locali prezzi di mercato.

Art. 18.

Elaborati grafici e cartografie

1. Gli schemi grafici e gli elaborati cartografi illustrano in maniera precisa ed esaustiva tutti gli elementi conoscitivi richiesti e, con le necessarie differenziazioni in relazione alla dimensione e alla tipologia dell'intervento, sono costituiti:

a) corografia generale costituita da estratto di Tavoletta IGM 1:25.000 o altra idonea cartografia, con indicata l'area oggetto dell'intervento di cava, la localizzazione dei connessi o correlati impianti di prima lavorazione o trasformazione, la viabilità interessata, i confini comunali, altre attività di cava in esercizio o dismesse;

b) planimetria catastale scala 1:2.000 o 1:5.000 in relazione alle dimensioni dell'intervento contenente il piano particellare delle proprietà interessate, le previsioni degli strumenti urbanistici comunali, perimetro e vertici dell'area di intervento, fasi e lotti di coltivazione;

c) monografia dei caposaldi di riferimento, di cui al successivo art. 25 delle presenti norme regolamentari, facilmente individuabili sul terreno e riferiti a punti trigonometrici della rete geodetica dell'Istituto geografico militare ovvero a punti fiduciarci catastalmente definiti; coordinate x, y, z ;

d) planimetria dei punti quotati derivante da apposito rilievo plano-altimetrico da eseguire con idonee metodologie, scala 1:2.000 o 1:5.000, contenente vertici e caposaldi di riferimento;

e) planimetrie generali a curve di livello dello stato attuale e modificato dell'area di intervento, compresa un'ulteriore e significativa fascia contermina, scala 1:2.000 o 1:5.000 con equidistanza, rispettivamente, non superiore a un metro o due metri, con indicato il perimetro di fasi e lotti di coltivazione, traccia delle sezioni;

f) planimetrie a curve di livello della singola fase di coltivazione, scala 1:2.000 o inferiore con equidistanza un metro o inferiore, traccia delle sezioni;

g) sezioni topografiche di cui alle lettere e) ed f) con indicazione dei punti rappresentativi del perimetro delle fasi e lotti di coltivazione e contenenti il profilo iniziale o finale;

h) computo dei volumi di materiali da estrarre da eseguire con appropriate metodologie;

i) planimetria generale con indicate le aree estrattive, le piste di arrocamento, la viabilità interna, le aree di lavorazione deposito e stoccaggio dei prodotti di cava, dei materiali di scoperta, di scarto, del terreno vegetale e agrario;

j) schemi grafici e funzionali nel numero articolazione e scale utili a permettere la migliore individuazione di tutte le caratteristiche spaziali, tipologiche e funzionali di tutte le attività connesse all'escavazione, movimentazione, lavorazione e trasformazione dei materiali e dei prodotti di cava;

k) rappresentazione tridimensionale dello stato originario e modificato;

l) documentazione fotografica dello stato originario del paesaggio da significativi punti di visuale;

m) simulazione fotografica o rappresentazione con altri adeguati sistemi della previsione di ricostruzione del paesaggio;

n) planimetria delle opere di recupero ambientale con approfondimenti tematici relativi agli aspetti pedologici e agronomici, botanici e faunistici;

o) schemi grafici e funzionali nel numero articolazione e scale utili a permettere la migliore individuazione di tutte le caratteristiche spaziali, tipologiche e funzionali di tutte le opere di recupero ambientale;

p) elaborati grafici dei manufatti e degli impianti nel numero e nella articolazione prevista dai singoli regolamenti comunali;

q) eventuali ulteriori elaborati utili a rendere chiari studi, analisi ed elaborazioni.

Art. 19.

Valutazione di impatto ambientale

1. La valutazione di impatto ambientale è effettuata dalla Regione nell'ambito della conferenza di cui all'art. 7, comma 4, della legge regionale n. 2/2000 sia nei casi previsti dall'art. 11, comma 4, sia nei casi in cui la verifica di compatibilità ambientale di cui all'art. 11 o la verifica di cui all'art. 4 della legge regionale n. 11/1998, si siano concluse con la necessità di effettuare la valutazione di impatto ambientale, rispettivamente nel caso di autorizzazioni per il fabbisogno ordinario o straordinario di cui all'art. 8, commi 1 e 6-bis, della legge regionale n. 2/2000.

Art. 20.

Autorizzazioni per il fabbisogno ordinario

1. L'autorizzazione per il soddisfacimento del fabbisogno ordinario di cui all'art. 8, comma 1, della legge regionale n. 2/2000 è rilasciata sulla base delle quantità da utilizzare nei previsti impianti di prima lavorazione di materiali di cava o trasformazione di prodotti di cava ubicati sul territorio regionale. Nei casi di interventi di ampliamento o completamento si tiene conto delle quantità di materiale estratte dichiarate con le perizie giurate presentate ai sensi dell'art. 11, comma 1, lettera f) della legge regionale n. 2/2000.

2. Nel caso di attività di cava che effettuino anche attività di recupero e riciclaggio di rifiuti inerti alle quantità di cui al comma 1 possono essere aggiunte le quantità di materiali inerti riciclati.

Art. 21.

Autorizzazioni per il fabbisogno straordinario

1. L'autorizzazione all'esercizio di cava per il soddisfacimento del fabbisogno straordinario di cui all'art. 8, comma 6-bis, della legge regionale n. 2/2000, è rilasciata, qualora, sulla base del progetto dell'opera pubblica predisposto dal committente o dalla ditta appaltatrice dei lavori risulti la necessità, al netto dei materiali di scavo derivanti dalla realizzazione dell'opera stessa, di ulteriori materiali o prodotti di cava in quantità uguale o superiore a 100.000 metri cubi.

2. La richiesta per l'autorizzazione di cui al comma 1, indica le quantità e la qualità dei materiali o prodotti di cava necessari, la localizzazione e la distanza dei cantieri di lavoro rispetto all'area di cava richiesta e delle cave in esercizio presenti sul territorio. Alla richiesta è allegato il progetto definitivo di cui all'art. 13, commisurato per le superfici e le quantità esclusivamente necessarie a soddisfare le necessità derivanti dall'opera pubblica.

Art. 22.

Concessioni

1. La concessione di coltivazione di giacimenti di cava è rilasciata su giacimenti di cui sia stata riconosciuta la disponibilità ai sensi dell'art. 5-bis della legge regionale n. 2/2000.

2. La convenzione di cui all'art. 8-bis, comma 2, della legge regionale n. 2/2000 prevede oneri e obblighi a carico del concessionario e in favore del comune e dell'ente proprietario dei suoli, compresi i prezzi di cessione del diritto di superficie e i diritti di escavazione.

Art. 23.

Compiti della giunta regionale

1. La giunta regionale con proprio atto:

a) impartisce direttive e istruzioni tecniche per la determinazione delle modalità di pagamento e di utilizzo del contributo di cui all'art. 12 della legge regionale n. 2/2000;

b) detta le modalità per il coordinamento dell'attività di vigilanza, ai sensi dell'art. 14 della legge regionale n. 2/2000;

c) adotta schede informative e liste di controllo per lo svolgimento delle attività di accertamento dei giacimenti, la presentazione della perizia giurata, della statistica mineraria e regionale;

d) impartisce direttive e istruzioni tecniche per la progettazione, la presentazione e l'esame delle richieste di accertamento e di autorizzazione di attività di cava di argille o pietre ornamentali a carattere artigianale e comunque inferiori a 1.000 metri cubi all'anno.

Art. 24.

Subingresso nelle coltivazioni

1. Nel caso di cui all'art. 9 della legge regionale n. 2/2000, la richiesta di subingresso nella titolarità dell'autorizzazione, con allegato il titolo da cui risulti la disponibilità dell'area di coltivazione, deve contenere:

a) quanto previsto all'art. 12, comma 1, lettere a), c) ed e);
b) la relazione tecnico-economica di cui all'art. 12, comma 2, lettera a);

c) lo stato di avanzamento dell'attività.

TITOLO IV

ADEMPIMENTI E VIGILANZA

Art. 25.

Caposalda

1. Il titolare dell'autorizzazione, prima dell'inizio dei lavori, è tenuto ad apporre caposalda di riferimento dello stato di avanzamento dell'attività nel rispetto delle previsioni progettuali e delle eventuali prescrizioni impartite dai funzionari incaricati della vigilanza.

2. I caposalda di cui al comma 1 sono differenziati in permanenti e provvisori e devono essere comunque facilmente individuabili sul terreno. Quelli permanenti sono apposti nel numero necessario, comunque non inferiore a sei, a individuare i vertici del perimetro del giacimento, il perimetro dell'area di cava autorizzata, altri punti rappresentativi di fasi e lotti di coltivazione, interni od esterni all'area di cava. Quelli provvisori sono apposti all'interno dell'area di cava nel numero sufficiente a rappresentare lo stato di avanzamento di ciascuna fase o lotto di coltivazione.

Art. 26.

Perizia giurata

1. Alla perizia giurata di cui all'art. 11, comma 1, lettera f) della legge regionale n. 2/2000 è allegata una relazione che contiene:

a) la descrizione delle attività svolte riferite alle singole fasi del progetto;

b) la quantità dei volumi estratti come risultante dal calcolo di cui al comma 2, lettera d);

c) la categoria di materiale di cava di cui all'art. 12, comma 2, della legge regionale n. 2/2000;

d) la quantità, qualità e provenienza degli eventuali materiali assimilabili, rifiuti inerti e materiali utilizzati per la produzione di inerti e per le attività di ricomposizione ambientale.

2. Alla perizia giurata sono allegati, altresì, i seguenti documenti:

a) la planimetria dei punti quotati dello stato attuale di avanzamento, con indicate le corrispondenti quote dello stato di avanzamento precedente, del terreno iniziale e finale, dei vertici del giacimento e dei caposalda di riferimento di cui agli art. 18, comma 1, lettera c) e 25;

b) la planimetria a curve di livello dello stato attuale di avanzamento da eseguire alla stessa scala del progetto approvato, con indicate le stesse fasi e lotti di coltivazione, le aree di escavazione e di ricomposizione ambientale oggetto degli interventi eseguiti nel periodo di riferimento, traccia delle sezioni;

c) le sezioni topografiche del:

1) profilo iniziale del terreno;

2) profilo di progetto a termine coltivazione;

3) profilo dello stato attuale di avanzamento;

4) profilo dello stato di avanzamento precedente;

d) il calcolo dei volumi di cui comma 1, lettera b) estratti nel periodo gennaio-dicembre dell'anno precedente;

e) il quadro riepilogativo delle quantità di materiali utilizzati negli impianti o industrie ubicate all'interno o all'esterno dell'area di cava, ubicazione e caratteristiche;

f) l'aggiornamento del quadro riassuntivo di cui all'art. 14, comma 2, lettera g), nel caso di ulteriori prove sui materiali o prodotti di cava;

g) l'eventuale documentazione attestante la certificazione dei materiali o prodotti di cava;

h) la scheda debitamente compilata redatta sulla base dello schema adottato dalla giunta regionale ai sensi dell'art. 23, comma 1, lettera c).

3. La documentazione di cui al comma 2, lettere a), b) e c) deriva da un rilievo plano-altimetrico da eseguire nei mesi di novembre-dicembre dell'annualità di riferimento e di norma nel periodo in cui è stato effettuato il rilievo dell'anno precedente. Il rilievo è sempre riferito ai caposalda di cui di cui agli art. 18, comma 1, lettera c) e 25.

4. Il titolare della autorizzazione all'esercizio dell'attività di cava, ai sensi dell'art. 11, comma 1, lettera f) della legge regionale n. 2/2000 presenta e sottoscrive la perizia di cui al comma 1, giurata dal direttore dei lavori di cava. La documentazione di cui al comma 2, lettere a), b), c) e d) è redatta e sottoscritta da tecnici abilitati. La documentazione di cui al comma 2, lettere e), f), g) e h) è redatta e sottoscritta dal titolare dell'autorizzazione.

Art. 27.

Garanzie patrimoniali

1. La garanzia di cui all'art. 10, comma 1 della legge regionale n. 2/2000 è prestata per la durata dei lavori di escavazione e ricomposizione ambientale previsti dal progetto approvato. Al termine dei lavori la garanzia è svincolata sulla base del verbale di cui all'art. 13, comma 2 della legge regionale n. 2/2000 con eccezione della parte relativa al programma di manutenzione di cui all'art. 15, comma 2 da svincolare decorsi dieci anni.

2. Alla richiesta di svincolo parziale della garanzia di cui all'art. 10, comma 4, della legge regionale n. 2/2000 è allegata la dichiarazione, a firma del direttore dei lavori di cava di cui all'art. 11, comma 1, lettera a) della legge regionale n. 2/2000, di regolare esecuzione dei lavori di escavazione e ricomposizione ambientale delle fasi o lotti di coltivazione per le quali è stata prestata la garanzia fideiussoria.

Art. 28.

Ultimazione dei lavori di cava

1. L'accertamento della ultimazione dei lavori di cava è effettuato nei tre mesi successivi alla comunicazione di cui all'art. 13, comma 1, della legge regionale n. 2/2000, salvo la necessità di eseguire le indagini di cui al comma 4.

2. Alla comunicazione di cui al comma 1 è allegata la dichiarazione di regolare esecuzione dei lavori di coltivazione e ricomposizione sottoscritta dal direttore dei lavori di cava di cui all'art. 11, comma 1, lettera a) della legge regionale n. 2/2000, comprensiva del quadro riassuntivo delle quantità delle superfici e volumi estratti, come previste dalle diverse fasi di coltivazione e con riferimento alle quantità dichiarate con le perizie giurate presentate.

3. Ai sensi dell'art. 13, comma 2, della legge regionale n. 2/2000, i tecnici incaricati della vigilanza provvedono all'accertamento della regolare esecuzione dei lavori tramite visite e sopralluoghi dell'area di cava senza ausilio di particolare attrezzatura o strumentazione o qualora ritenuto necessario tramite un programma di indagini da eseguire a carico del titolare.

4. Il programma di cui al comma 3 prevede, in relazione alla tipologia dell'intervento di cava, alle caratteristiche dei terreni interessati e alle previsioni progettuali, la realizzazione di indagini geofisiche o geognostiche, il prelevamento e l'analisi di campioni di terreno e di acqua, anche all'esterno dell'area di cava, indagini agronomiche e vegetazionali, quant'altro necessario a verificare la rispondenza dei lavori effettuati rispetto al progetto autorizzato.

Art. 29.

Vigilanza

1. L'attività di vigilanza di cui all'art. 14, comma 1, della legge regionale n. 2/2000 concerne la verifica della regolare esecuzione dei lavori di escavazione e ricomposizione ambientale previsti dal progetto approvato, comprese le eventuali prescrizioni impartite con l'autorizzazione, e il controllo delle superfici oggetto dell'attività di cava e dei volumi di materiali estratti.

2. Il controllo di cui al comma 1 è effettuato, anche con ausilio di strumentazione tecnica, con riferimento ai vertici del giacimento e ai caposaldi di cui agli art. 18, comma 1, lettera c) e 25 e allo stato di avanzamento presentato con delle perizie giurate di cui all'art. 26, comma 2, lettera b). Ove ritenuto necessario, i tecnici incaricati delle funzioni di vigilanza possono individuare ulteriori caposaldi di riferimento in relazione allo stato di avanzamento dell'attività e alla prevista suddivisione dell'area di cava in fasi o lotti di coltivazione.

3. L'attività di vigilanza di cui al comma 1 sono eseguite periodicamente con frequenza comunque non inferiore ad un anno, da stabilire per ogni attività in relazione alla dimensione e alle caratteristiche dell'area di cava. Ai sensi dell'art. 11, comma 1, lettera d) della legge regionale n. 2/2000, le operazioni di accertamento o le verifiche di cui al comma 1, anche comprensive delle indagini di cui all'art. 28, comma 4, sono effettuate tramite il personale, le attrezzature, la strumentazione messa a disposizione dal titolare dell'autorizzazione o con oneri a carico qualora non adeguata o non disponibile.

Art. 30.

Abrogazioni

1. Il Regolamento regionale 24 maggio 2000, n. 4, è abrogato.

Il presente Regolamento sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come Regolamento della Regione Umbria.

Perugia, 17 febbraio 2005

LORENZETTI

05R0298

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 4 gennaio 2005, n. 1.

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'esercizio finanziario 2005.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 3 del 14 gennaio 2005)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Esercizio provvisorio

1. La giunta regionale è autorizzata, ai sensi dell'art. 61, ultimo comma dello statuto, dell'art. 12 della legge regionale n. 3/2002 e dell'art. 8 del decreto legislativo n. 76/2000 a gestire provvisoriamente fino al 31 gennaio 2005, il bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 2005 secondo gli elaborati contabili concernenti detto esercizio finanziario, approvati dalla giunta regionale con deliberazione n. 1134/C del 22 novembre 2003, con le disposizioni e modalità previste nel relativo progetto di legge all'esame del consiglio regionale.

2. L'autorizzazione è estesa, per identico periodo, ai bilanci, allegati a quello regionale, delle aziende per il diritto allo studio universitario di L'Aquila, Teramo e Chieti, dell'Agenzia regionale per i servizi di sviluppo agricolo (ARSSA), dell'Azienda di promozione turistica regionale (APTR) e dell'agenzia regionale per l'informatica e la telematica (ARIT) ai sensi degli artt. 12 e 47 della legge regionale n. 3/2002 e dell'art. 12 del decreto legislativo n. 76/2000.

3. L'autorizzazione è estesa, altresì, per identico periodo, al bilancio del consiglio regionale.

4. La gestione in via provvisoria del bilancio è consentita limitatamente ad un dodicesimo della spesa prevista da ciascun capitolo.

Art. 2.

Urgenza

5. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Abruzzo con effetto dal 1° gennaio 2005.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 4 gennaio 2005

PACE

05R0165

LEGGE REGIONALE 4 gennaio 2005, n. 2.

Disciplina delle autorizzazioni al funzionamento e dell'accreditamento di soggetti eroganti servizi alla persona.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo
n. 3 del 14 gennaio 2005)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Finalità

1. La Regione Abruzzo, in attuazione della legge 8 novembre 2000, n. 328 (legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali), e del decreto ministeriale 21 maggio 2001, n. 308 (Regolamento concernente «requisiti minimi strutturali e organizzativi per l'autorizzazione all'esercizio dei servizi e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale, a norma dell'art. 11 della legge 8 novembre 2000, n. 328»), detta norme in materia di procedimenti di autorizzazione al funzionamento e accreditamento dei soggetti eroganti servizi alla persona.

2. Nell'ambito delle proprie funzioni, la Regione, tenuto conto dei requisiti minimi fissati dallo Stato, definisce, con apposito Regolamento da emanarsi entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge con apposita deliberazione del consiglio regionale su proposta della giunta:

a) gli ulteriori standard, rispettivamente, per l'autorizzazione al funzionamento e per l'accreditamento delle strutture e dei servizi socio-assistenziali, socio-sanitari e socio-educativi a gestione pubblica, privata o dei soggetti di cui all'art. 1, commi 4 e 5, della legge 8 novembre 2000, n. 328;

b) gli strumenti e le modalità per il rilascio dell'autorizzazione comunale all'esercizio dei servizi e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale e del successivo accreditamento, a norma dell'art. 11 della legge 8 novembre 2000, n. 328;

c) l'organizzazione e le attribuzioni dell'organismo tecnico provinciale di vigilanza, nonché gli strumenti e le modalità per la verifica degli standard, ai fini del rilascio dell'autorizzazione e dell'accreditamento e per la verifica del mantenimento dello *status* di soggetto autorizzato e accreditato;

d) l'anagrafe regionale dei soggetti operanti nei servizi alla persona;

e) le attività di vigilanza e controllo con apposito servizio ispettivo con visite in loco presso le strutture ed i servizi autorizzati e/o accreditati, almeno una volta l'anno.

Art. 2.

Criteri generali

1. Gli standard per l'autorizzazione al funzionamento e per l'accreditamento e gli strumenti attuativi, di cui al precedente art. 1, sono soggetti ad aggiornamento nel tempo, in relazione alle risultanze dell'attività di controllo sull'efficacia e sull'efficienza dei servizi.

2. La Regione predispone specifici strumenti di controllo, mediante l'utilizzo dei dati del sistema informativo curato dall'osservatorio sociale regionale e dall'agenzia regionale per l'informatica e la telematica, anche attraverso l'apporto delle province, al fine di valutare l'efficacia e l'efficienza dei servizi.

3. La Regione coordina e supervisiona le attività di competenza dei comuni e delle province in materia di autorizzazione al funzionamento e di accreditamento, mediante specifico atto di indirizzo e coordinamento approvato dalla giunta regionale.

4. I soggetti autorizzati all'esercizio di attività sociali e quelli accreditati sono tenuti ad iscriversi nell'anagrafe regionale di cui al successivo art. 10.

5. Ferme restando le attribuzioni di cui alla legge 8 novembre 2000, n. 328, compete ai comuni l'esercizio delle funzioni in materia di rilascio formale dell'autorizzazione al funzionamento e dell'accreditamento delle strutture e dei servizi socio-assistenziali, socio-sanitari e socio-educativi a gestione pubblica, privata o dei soggetti di cui all'art. 1, commi 4 e 5, della legge 8 novembre 2000, n. 328, secondo gli strumenti e le modalità fissati dalla Regione.

Capo II

FUNZIONI DELLE PROVINCE

Art. 3.

Competenze delle province

1. Ferme restando le attribuzioni di cui alla legge 8 novembre 2000, n. 328, spettano inoltre alle province le funzioni concernenti:

a) la verifica degli standard, ai fini del rilascio dell'autorizzazione al funzionamento e dell'accreditamento ed ai fini del mantenimento dello *status* di soggetto autorizzato e accreditato, sulla base dei requisiti definiti dal Regolamento regionale, avvalendosi del proprio organismo tecnico e della collaborazione delle aziende U.S.L. territorialmente competenti;

b) l'accertamento delle condizioni per la concessione dell'accreditamento, nel rispetto di quanto stabilito dalla programmazione regionale e locale in materia socio-assistenziale, socio-sanitaria e socio-educativa, acquisito il parere delle competenti direzioni regionali;

c) la tenuta del registro dei soggetti autorizzati all'esercizio di attività sociali, con riferimento al proprio ambito territoriale;

d) la tenuta del registro dei soggetti accreditati, gestori di strutture e servizi sociali, con riferimento al proprio ambito territoriale;

e) la collaborazione con la Regione per le attività di cui al comma 2 del precedente art. 2;

f) il coordinamento con i competenti comuni in materia di rilascio dell'autorizzazione al funzionamento e dell'accreditamento, in coerenza con gli standard definiti da Regolamento regionale.

2. Per l'esercizio di tali funzioni, la Regione annualmente destina alle province quota parte del fondo sociale regionale, sulla base di criteri di riparto e modalità di assegnazione definiti con provvedimento della giunta regionale, in relazione agli adempimenti connessi con l'attuazione della presente legge.

Capo III

ATTIVITÀ FORMATIVA

Art. 4.

Formazione degli operatori

1. La formazione degli operatori costituisce elemento fondamentale per lo sviluppo della qualità del sistema integrato di interventi e servizi alla persona e per il miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia delle prestazioni erogate.

2. In relazione ai fabbisogni formativi e alle esigenze di riqualificazione ed integrazione delle diverse professionalità, la Regione promuove la qualificazione degli operatori sociali, socio-sanitari e socio-educativi, raccordandone i relativi percorsi formativi, definiti con provvedimento della giunta regionale su proposta congiunta degli assessori competenti per materia.

3. La Regione e le province promuovono iniziative per il sostegno e lo sviluppo della qualificazione dei soggetti del terzo settore, con il coinvolgimento, nelle attività formative, delle università, degli enti di formazione e dei centri di servizio per il volontariato accreditati.

4. Le attività formative programmate e realizzate, anche con l'utilizzo di fondi di altri soggetti pubblici e/o privati e di derivazione comunitaria, devono in ogni caso rispettare la normativa regionale in materia di formazione professionale ed essere comunque ricondotte nell'ambito del relativo piano regionale.

TITOLO II
AUTORIZZAZIONE E ACCREDITAMENTO
ANAGRAFE REGIONALE

Capo I

PRINCIPI GENERALI PER L'AUTORIZZAZIONE

Art. 5.

*Autorizzazione al funzionamento di strutture
e servizi socio-assistenziali, socio-sanitari e socio-educativi*

1. L'esercizio di servizi e strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale per l'erogazione di prestazioni socio-assistenziali, socio-sanitarie e socio-educative, ivi compresi quelli disciplinati dalla legge regionale 28 aprile 2000, n. 76 (norme in materia di servizi educativi per la prima infanzia), a gestione pubblica, privata o dei soggetti di cui all'art. 1, commi 4 e 5, della legge 8 novembre 2000, n. 328, è subordinato al rilascio di specifica autorizzazione comunale, nel rispetto delle norme statali e regionali in materia, secondo gli standard e le modalità fissati con apposito Regolamento regionale.

2. Il Regolamento di cui al comma precedente, emanato entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, in relazione a quanto previsto dal decreto ministeriale 21 maggio 2001, n. 308, definisce i requisiti minimi strutturali, tecnologici ed organizzativi per il funzionamento di servizi e strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale eroganti prestazioni socio-assistenziali, socio-sanitarie e socio-educative, nonché le procedure per il rilascio delle relative autorizzazioni.

3. Per i servizi e le strutture disciplinati dalla legge regionale n. 76/2000, il Regolamento di cui al precedente comma 2 deve assicurare il raccordo e la compatibilità di quanto già definito dalle «direttive generali di attuazione», previste dall'art. 10 della medesima legge regionale n. 76/2000, con le disposizioni della presente legge.

4. La giunta regionale, con proprio atto di organizzazione, disciplina il coordinamento delle attività di competenza dei comuni, delle province e delle aziende U.S.L. in materia di autorizzazione al funzionamento di strutture e servizi socio-assistenziali, socio-sanitari e socio-educativi, nonché le modalità di raccolta ed aggiornamento dei dati sulle strutture e sui servizi autorizzati a norma della presente legge.

5. Le funzioni amministrative concernenti l'autorizzazione al funzionamento dei servizi e delle strutture, ivi compresi quelli disciplinati dalla legge regionale 28 aprile 2000, n. 76, sono attribuite ai comuni che le esercitano avvalendosi, ai fini della verifica degli standard, delle province, per il tramite dell'organismo tecnico di cui al successivo art. 12, e dei servizi dell'azienda U.S.L., territorialmente competenti.

6. Qualsiasi soggetto, pubblico o privato, che intenda erogare servizi e/o aprire, ampliare o trasformare strutture di tipo socio-assistenziale, socio-sanitario e socio-educativo, a ciclo residenziale o semiresidenziale, è tenuto a presentare preventivamente domanda al comune nel quale i servizi vengono erogati o nel quale la struttura è ubicata.

7. In caso di servizi erogati in più comuni e/o in ambiti sociali diversi del territorio regionale, l'autorizzazione è rilasciata dal comune in cui il soggetto richiedente, anche con sede legale in altra Regione o Stato, dimostra di avere una stabile organizzazione aziendale, attraverso la individuazione di una idonea sede operativa, opportunamente documentata.

Art. 6.

Procedura di autorizzazione

1. La giunta regionale, con proprio atto di organizzazione, disciplina la procedura di autorizzazione, ne definisce le modalità ed approva il modello di domanda per la richiesta di autorizzazione al funzionamento di servizi e strutture a norma della presente legge.

2. Il provvedimento di autorizzazione, rilasciato dai comuni, deve essere conforme a quello approvato dalla giunta regionale e deve obbligatoriamente indicare:

- a) il soggetto gestore e il legale rappresentante;
- b) la denominazione o ragione sociale;
- c) la natura giuridica;
- d) la tipologia del servizio e/o della struttura;

- e) il direttore e/o il coordinatore responsabile;
- f) le figure professionali impiegate;
- g) l'utenza massima assistibile e il territorio su cui viene erogato il servizio;
- h) l'ubicazione della struttura e la sua capacità ricettiva massima autorizzata.

3. Il comune è tenuto a trasmettere copia dell'autorizzazione al funzionamento alla provincia territorialmente competente.

4. In caso di variazione di uno qualsiasi degli elementi caratterizzanti il servizio o la struttura, il soggetto gestore è tenuto a darne comunicazione al competente comune entro trenta giorni dal verificarsi della variazione, chiedendo l'aggiornamento dell'autorizzazione. A tali fini, il comune procede alle necessarie verifiche con le stesse modalità previste per il rilascio dell'autorizzazione stessa.

Capo II

PRINCIPI GENERALI PER L'ACCREDITAMENTO

Art. 7.

*Accreditamento di strutture
e servizi socio-assistenziali, socio-sanitari e socio-educativi*

1. Si definisce accreditamento il provvedimento mediante il quale viene riconosciuta l'idoneità, ai soggetti già autorizzati al funzionamento ai sensi della presente legge, ad essere fornitori di enti pubblici. L'accREDITAMENTO è riconosciuto a seguito di specifico procedimento valutativo teso all'accertamento del possesso di ulteriori requisiti rispetto a quelli previsti per l'autorizzazione al funzionamento, nonché alla verifica della compatibilità con la programmazione regionale e locale, correlata al fabbisogno territoriale e nel limite delle risorse finanziarie all'uopo previste.

2. Al fine di promuovere lo sviluppo della qualità del sistema integrato di interventi e servizi e di migliorare l'efficienza e l'efficacia delle prestazioni erogate, la Regione, con apposito Regolamento, emanato entro un anno dal provvedimento di cui al comma 2 dell'art. 5, definisce i requisiti minimi strutturali, tecnologici ed organizzativi per l'accREDITAMENTO dei soggetti gestori di strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale e di servizi socio-assistenziali, socio-sanitari e socio-educativi, ivi compresi quelli disciplinati dalla legge regionale 28 aprile 2000, n. 76, di natura pubblica e privata, operanti in Abruzzo ed autorizzati ai sensi dello stesso art. 5.

3. Le funzioni amministrative in materia di accREDITAMENTO sono attribuite ai comuni, i quali, ai fini dell'accertamento delle condizioni che danno luogo all'accREDITAMENTO stesso, come definito dal comma 1 del presente articolo, si avvalgono delle province, che esprimono i propri pareri attraverso l'organismo tecnico di cui al successivo art. 12.

4. Il comune è tenuto a trasmettere copia del provvedimento formale di accREDITAMENTO alla provincia territorialmente competente.

Art. 8.

Procedura di accREDITAMENTO

1. La giunta regionale, con proprio atto di organizzazione, individua le procedure e le modalità per la richiesta e per il riconoscimento dello status di soggetto accREDITATO a norma della presente legge.

2. In caso di variazione di uno qualsiasi degli elementi caratterizzanti il servizio o la struttura, il soggetto accREDITATO è tenuto a darne comunicazione al competente comune entro trenta giorni dal verificarsi della variazione, chiedendo l'aggiornamento dell'accREDITAMENTO. A tali fini, il comune procede alle necessarie verifiche con le stesse modalità previste per il rilascio del relativo provvedimento di accREDITAMENTO.

3. L'accREDITAMENTO è condizione necessaria per la partecipazione, secondo la vigente normativa, a procedure di affidamento di servizi sia ad evidenza pubblica sia in forma diretta, ristretta e negoziata, ovvero per la partecipazione ad accordi o contratti di programma.

4. In sede di prima applicazione, e comunque fino a cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge, per la partecipazione alle procedure di cui al precedente comma 3, è sufficiente il possesso dell'autorizzazione al funzionamento.

Capo III

SUSSISTENZA DEGLI STANDARD

Art. 9.

Verifiche periodiche

1. I soggetti autorizzati all'esercizio di attività sociali e quelli accreditati sono tenuti, con cadenza biennale, a richiedere al comune che ha rilasciato l'autorizzazione e l'accreditamento la verifica della sussistenza degli standard. Per tale verifica il comune si avvale delle province, le quali esercitano tali funzioni attraverso l'organismo tecnico provinciale, di cui al successivo art. 12.

2. La giunta regionale, con proprio atto di organizzazione, fissa i termini e le modalità per la disciplina delle verifiche biennali e per la definizione delle relative tasse.

3. Ferme restando le attività ispettive e di vigilanza attribuite da norme statali e regionali ad altri organi, i soggetti autorizzati e quelli accreditati sono tenuti a fornire alle province territorialmente competenti tutte le informazioni richieste e a consentire le ispezioni e i controlli periodici sulle strutture e sui servizi da parte dell'organismo tecnico provinciale, nonché da parte di funzionari dell'azienda U.S.L., comunque disposti.

Capo IV

ANAGRAFE REGIONALE

Art. 10.

Anagrafe regionale dei soggetti operanti nei servizi alla persona

1. Al fine di garantire la trasparenza e la qualità dell'attività svolta dai soggetti gestori, nonché di agevolare i rapporti tra cittadini, strutture e servizi, è istituita, presso la giunta regionale, direzione per le politiche sociali, l'anagrafe regionale dei soggetti operanti nei servizi alla persona.

2. La Regione assicura il coordinamento, la supervisione e la pubblicazione annuale dell'anagrafe.

3. La giunta regionale, con proprio atto di organizzazione, emanato entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce termini e modalità per la gestione dell'anagrafe stessa, sia per quanto concerne i rapporti con le province ed i comuni, sia per iscrizioni, variazioni e cancellazioni, nonché per quanto concerne i requisiti, i percorsi formativi e le procedure per il conseguimento dei rispettivi titoli professionali dei soggetti richiedenti l'iscrizione.

4. L'anagrafe è articolata nei seguenti registri:

- a) dei soggetti autorizzati all'esercizio di attività sociali;
- b) dei soggetti accreditati, gestori di strutture e servizi sociali;
- c) dei direttori e dei coordinatori-responsabili di strutture e servizi;
- d) degli «ispettori» provinciali preposti alla vigilanza, di cui al successivo art. 14.

5. I registri dei soggetti di cui alle lettere a) e b) del precedente comma 4 sono organizzati su base provinciale e distinti in «sezioni», rispettivamente per le strutture e per i servizi. Strutture e servizi sono classificati in base alle qualità organizzativo-strutturali possedute, secondo quanto definito con il Regolamento di cui al comma 2 dell'art. 5.

Art. 11.

Tenuta dei registri

1. La tenuta dei registri dei soggetti di cui alle lettere a) e b) del precedente art. 10 è affidata, per il territorio di competenza, a ciascuna provincia, che si avvale del proprio organismo tecnico di cui al successivo art. 12.

2. La tenuta dei registri dei soggetti di cui alle lettere c) e d) del precedente art. 10 è affidata alla giunta regionale, direzione per le politiche sociali.

TITOLO III

VIGILANZA E CONTROLLO SU SERVIZI E STRUTTURE

Capo I

VIGILANZA E CONTROLLO

Art. 12.

Organismo tecnico di vigilanza su servizi e strutture

1. Ciascuna provincia, per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 dell'art. 3, istituisce, secondo le modalità e i termini stabiliti con atto di organizzazione della giunta regionale, emanato entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un organismo tecnico.

2. All'organismo di cui al precedente comma 1 sono attribuite competenze in materia di verifica degli standard per servizi e strutture socio-assistenziali, socio-sanitari e socio-educativi, disciplinati dalla presente legge, ai fini della formulazione del parere per il rilascio, da parte dei comuni, dell'autorizzazione al funzionamento e dell'accreditamento e ai fini del controllo sul mantenimento dello *status* di soggetto autorizzato e accreditato, nonché ai fini della loro classificazione.

3. Nell'esercizio delle proprie attività, l'organismo tecnico, ove necessario, può richiedere la collaborazione dei rispettivi dipartimenti di prevenzione delle aziende U.S.L. della Regione, comunque competenti in materia sanitaria.

Art. 13.

Coordinamento dell'attività di vigilanza

1. La giunta regionale, direzione per le politiche sociali, mediante il competente servizio, assicura il coordinamento, la vigilanza e la supervisione dell'attività esercitata dalle province, attraverso gli organismi tecnici provinciali, garantendo il raccordo con altri organi e servizi statali e regionali preposti alla vigilanza.

2. La Regione individua ed organizza specifiche azioni formative nei confronti del personale degli organismi tecnici provinciali.

3. Per garantire una migliore e più incisiva azione nelle attività di competenza regionale di cui al comma 1 e consentire, nei tempi stabiliti, la predisposizione degli atti regolamentari e di organizzazione previsti dalla presente legge e di tutti gli altri provvedimenti inerenti le procedure attuative della stessa, nonché per assicurare la necessaria opera di supporto e di assistenza tecnico-amministrativa agli enti e ai soggetti interessati, la giunta regionale provvede con effetto immediato all'affidamento di un incarico di dirigente del relativo servizio. In sede di prima applicazione, si provvede mediante incarico a personale regionale laureato, in possesso di qualifica non inferiore all'ultimo grado della ex carriera direttiva, che abbia effettivamente svolto funzioni riconducibili ad attività in materia di autorizzazioni al funzionamento di soggetti e strutture eroganti servizi alla persona. Tale incarico, con relativo inquadramento giuridico ed economico nella qualifica di dirigente, è attribuito attraverso apposito concorso per titoli di anzianità nelle predette funzioni e di cultura nella specifica materia, integrato da colloquio.

Art. 14.

Funzione ispettiva

1. La funzione ispettiva è esercitata dai dipendenti assegnati all'organismo tecnico addetti alle verifiche. Essi assumono la qualifica di «ispettori» e sono tenuti a segnalare alle competenti autorità eventuali violazioni a rilevanza penale accertate durante l'espletamento dell'attività ispettiva.

2. In sede di prima applicazione, gli organismi tecnici provinciali possono avvalersi, per le funzioni di cui al precedente comma, previa apposita formazione, di personale già dipendente delle province stesse o di altro personale comunque messo a disposizione e/o trasferito da enti locali o dalla Regione.

Capo II

VIOLAZIONI E SANZIONI

Art. 15.

Violazioni

1. La gestione di un servizio ovvero di una struttura socio-assistenziale, socio-sanitaria o socio-educativa, priva della necessaria autorizzazione al funzionamento di cui all'art. 5 della presente legge, configura «abusivo esercizio» ai sensi dell'art. 348 del codice penale e da luogo alla immediata cessazione dell'attività.

2. Costituisce causa di revoca ovvero di sospensione della autorizzazione, in relazione alla gravità della violazione, la cui entità è definita dal Regolamento regionale di cui all'art. 5, ogni variazione apportata al servizio o alla struttura che configuri difformità rispetto al contenuto del provvedimento autorizzatorio.

3. I provvedimenti cautelari di cui ai precedenti commi 1 e 2 sono disposti dal comune competente, che adotta, nel contempo, tutte le misure necessarie alla tutela degli utenti in carico alle strutture ovvero dei fruitori dei servizi.

4. In caso di sospensione dell'attività, il relativo provvedimento deve indicare gli adempimenti cui ottemperare e la documentazione da produrre per la ripresa della stessa.

5. Qualora il soggetto gestore di un servizio o di una struttura cessi o sospenda un'attività autorizzata ai sensi della presente legge è tenuto a darne comunicazione al comune che ha rilasciato l'autorizzazione sessanta giorni prima della effettiva interruzione.

Art. 16.

Accertamento delle violazioni

1. L'accertamento e la contestazione delle violazioni della presente normativa, nonché la notifica dei rispettivi verbali sono di competenza degli «ispettori» di cui all'art. 14, ferme restando le attività ispettive e di vigilanza disposte direttamente dal competente servizio della direzione per le politiche sociali della giunta regionale, nonché quelle attribuite da norme statali e regionali ad altri organi, secondo le procedure previste dagli articoli 2, 3 e 4 della legge regionale 19 luglio 1984, n. 47 (norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative in materia sanitaria), e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Il processo verbale di accertamento delle violazioni alle disposizioni della presente legge va redatto in quattro copie, delle quali una è rilasciata al trasgressore, una inviata all'azienda U.S.L. territorialmente competente, una al sindaco del comune che ha rilasciato l'autorizzazione ed una all'organismo tecnico provinciale di riferimento.

3. Entro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire al sindaco competente scritti difensivi e documenti, nonché la richiesta di essere sentiti.

4. Le province, attraverso i propri organismi tecnici di cui all'art. 12, sono tenute a trasmettere semestralmente alla giunta regionale i dati relativi alle sanzioni comminate e all'esito delle stesse.

Art. 17.

Sanzioni pecuniarie

1. Le violazioni previste dall'art. 15 comportano, oltre al sistema sanzionatorio già prefigurato dall'articolo stesso, l'applicazione delle seguenti sanzioni pecuniarie:

a) da € 2.000,00 ad € 12.000,00, in caso di «abusivo esercizio previsto al comma 1 dello stesso art. 15;

b) da € 1.500,00 ad € 9.000,00, in caso di revoca dell'autorizzazione al funzionamento;

c) da € 1.000,00 ad € 6.000,00, in caso di sospensione dell'autorizzazione al funzionamento.

2. Qualora nell'arco degli ultimi cinque anni una medesima violazione sia reiterata, la sanzione amministrativa prevista per la relativa fattispecie va applicata in misura pari al triplo del massimo ed il comune che ha rilasciato l'autorizzazione ne deve disporre l'immediata revoca.

Art. 18.

Pagamento delle sanzioni pecuniarie

1. Il pagamento dell'ammenda in misura ridotta, previsto dall'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (modifiche al sistema penale), e successive modificazioni ed integrazioni, va effettuato alla tesoreria della provincia territorialmente competente con le modalità dalla stessa stabilite.

2. Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, secondo le modalità e nel termine previsti dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, la provincia competente, attraverso il proprio organismo tecnico, deve presentare un rapporto, completo del processo verbale e di prova delle eseguite contestazioni o notificazioni, al sindaco del comune che ha rilasciato l'autorizzazione al funzionamento e l'accreditamento.

3. Il sindaco, acquisito il rapporto, esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli eventuali scritti difensivi e sentiti, ove lo abbiano richiesto, gli interessati, nei sessanta giorni successivi alla data di ricevimento del rapporto, se ritiene fondato l'accertamento, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese, al contravventore e alle persone che ne sono obbligate in solido. Qualora ritenga infondato l'accertamento, emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti comunicandola integralmente alla provincia che ha inviato il rapporto.

4. L'ordinanza-ingiunzione è notificata entro novanta o trecentosessanta giorni dalla sua emanazione, rispettivamente ai residenti nel territorio della Repubblica o all'estero, con le modalità indicate dall'art. 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni ed integrazioni.

5. Il pagamento della somma determinata ai sensi del comma 3 deve essere effettuato entro il termine di trenta giorni dalla notifica dell'ordinanza-ingiunzione, con le modalità previste nel comma 1.

6. Il tesoriere della provincia che ha ricevuto il pagamento è tenuto a darne comunicazione, entro il successivo trentesimo giorno, al sindaco che ha emesso l'ordinanza e alla provincia che ha formulato il rapporto.

7. Il termine per il pagamento è di giorni sessanta se il soggetto tenuto al pagamento è residente all'estero.

TITOLO IV

PROVVIDENZE REGIONALI

Capo I

FINANZIAMENTI

Art. 19.

Destinatari e forme di finanziamento

1. Al fine di favorire il miglioramento della qualità dei servizi erogati ed agevolare i processi di adeguamento delle strutture residenziali socio-assistenziali, socio-sanitarie e socio-educative agli standard definiti ai sensi della presente legge, la Regione Abruzzo concede ai soggetti titolari delle prescritte autorizzazioni al funzionamento contributi economici per interventi di ristrutturazione, ammodernamento, ampliamento e completamento degli immobili nei quali è svolta l'attività.

2. Le provvidenze regionali sono concesse soltanto ai soggetti che siano in possesso di regolare approvazione dell'iniziativa progettuale di adeguamento da parte della provincia territorialmente competente, mediante il proprio organismo tecnico di cui all'art. 12, e che dimostrino il conseguimento di un effettivo miglioramento dei servizi erogati, mediante un processo di ristrutturazione dell'intera attività aziendale, ivi compresi gli aspetti organizzativi, da realizzare al massimo entro due anni.

3. Possono accedere alle agevolazioni di cui alla presente legge anche i soggetti, pubblici e privati, che intendono attivare nuovi servizi residenziali socio-assistenziali, socio-sanitari e socio-educativi in zone riconosciute carenti, subordinatamente ad esplicita dichiarazione di accoglibilità della iniziativa da parte della Regione Abruzzo, su conforme parere dell'azienda U.S.L. e della provincia territorialmente competenti.

4. Il contributo regionale, erogabile in forma attualizzata, consiste nell'abbattimento totale degli interessi passivi dovuti all'istituto di credito finanziante, per la durata massima di anni dieci, a fronte di linee di credito attivate con l'istituto della cassa depositi e prestiti ovvero con altri istituti finanziari.

Art. 20.

Criteria di finanziamento

1. Per beneficiare delle agevolazioni di cui alla presente legge il soggetto richiedente deve fornire ampia dimostrazione della propria capacità reddituale e patrimoniale per fronteggiare gli oneri di restituzione delle quote di prestito concesso ed assicurare le necessarie fidejussioni e le garanzie reali.

2. Il finanziamento è erogato in unica soluzione ed è garantito, da parte del beneficiario, con apposita fideiussione svincolabile ad avvenuto collaudo finale delle opere oggetto dell'investimento.

3. In relazione alla spesa ritenuta ammissibile, sono finanziabili i progetti di investimento di importo massimo pari ad € 1.000.000,00, anche cumulativamente rispetto alle varie tipologie di intervento, per ristrutturazione, ammodernamento, ampliamento e completamento, nelle seguenti misure:

- a) fino al 100% dell'importo, per gli enti pubblici;
- b) fino al 70% dell'importo, per i soggetti privati.

4. Gli interventi ammissibili a finanziamento non possono superare i seguenti massimali di costo:

- a) ristrutturazione/ammodernamento: 400 euro/mq;
- b) ampliamento/costruzione: 600 euro/mq.

5. La superficie di riferimento per il calcolo dei predetti massimali di costo è rappresentata dalla superficie coperta netta calpestabile dell'intero immobile, destinata all'esercizio proprio dell'attività svolta, con esclusione di eventuali tettoie, pensiline, parcheggi, cabine elettriche, locali alloggiamento impianti e servizi, ecc.

6. Sono ritenute ammissibili e finanziabili le seguenti spese:

1) costi per la costruzione di nuovi edifici, ristrutturazione, ammodernamento e/o ampliamento di immobili preesistenti, comprensivi di accessori e servizi generali (riscaldamento, impianto idrico, elettrico, di condizionamento, ascensori e montalettighe, ecc), come risultanti da computo metrico redatto, sulla base dell'ultimo prezzario regionale, dal direttore dei lavori, nei limiti previsti nel comma 4; è da intendersi comunque escluso il valore dell'area di intervento;

2) oneri per la sicurezza di cantiere previsti dalla vigente normativa, da indicare nel quadro economico dell'intervento.

7. La quota capitale del finanziamento è rimborsata dal beneficiario direttamente all'istituto di credito finanziante, in rate semestrali posticipate, a partire dal dodicesimo mese successivo all'erogazione del contributo.

Art. 21.

Modalità di erogazione del finanziamento

1. Gli interventi di cui all'art. 19 sono finanziati attraverso la F.I.R.A. S.p.a. (Finanziaria regionale Abruzzese), che stipula apposita convenzione con gli istituti di credito per la concessione a favore dei richiedenti di mutui decennali a tasso fisso.

2. La giunta regionale, con apposita convenzione, da stipulare entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, demanda alla suddetta F.I.R.A. S.p.a. l'espletamento degli adempimenti amministrativo-contabili per l'ammissione ai benefici previsti dalle presenti disposizioni.

3. Per tali finalità, è istituita presso la F.I.R.A. S.p.a. una Commissione presieduta dal direttore regionale della direzione per le politiche sociali, o suo delegato, con compiti di indirizzo, coordinamento e controllo dell'attività istruttoria relativa alle istanze presentate, e composta da due membri in rappresentanza della F.I.R.A. S.p.a. e due funzionari del competente servizio regionale.

4. Con provvedimento della giunta regionale, emanato entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità per accedere ai predetti finanziamenti, riferiti in particolare a:

- a) modalità e contenuti della richiesta di agevolazione, da presentare alla F.I.R.A. (schema tipo di domanda);
- b) schema tipo di convenzione tra F.I.R.A. e istituti di credito;

c) criteri e modalità per la verifica delle richieste e per l'ammissione ai benefici;

d) priorità della localizzazione degli interventi ricadenti in zone riconosciute carenti di strutture residenziali socio-assistenziali, socio-sanitarie e socio-educative;

e) verifica del rispetto della normativa sulla sicurezza nei cantieri e della regolarità contributiva da parte delle imprese esecutrici delle opere ammesse a finanziamento.

5. La data di presentazione delle istanze è annualmente fissata con provvedimento della giunta regionale.

Capo II

INVESTIMENTI

Art. 22.

Realizzazione degli investimenti

1. I progetti finanziati con le provvidenze di cui alla presente legge devono essere totalmente realizzati entro ventiquattro mesi dalla data della comunicazione ufficiale di ammissione a finanziamento.

2. La completa realizzazione degli investimenti è dimostrata:

a) dall'avvenuto pagamento di tutte le spese ammissibili, debitamente documentate con le relative fatture e/o ricevute regolarmente quietanzate;

b) dallo «stato finale» e dal «certificato di regolare esecuzione» delle opere programmate, debitamente approvati, nonché dal certificato di collaudo delle opere stesse;

c) dalla certificazione, rilasciata dalla provincia, attraverso il proprio organismo tecnico di cui all'art. 12, attestante la conformità con il progetto inizialmente approvato.

Capo III

RISORSE FINANZIARIE

Art. 23.

Norma finanziaria

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, ivi compresa la quota da corrispondere alla F.I.R.A. S.p.a. per le attività previste nella convenzione di cui all'art. 21, valutato complessivamente per il corrente esercizio finanziario in € 200,00, si provvede con l'iscrizione dello stanziamento, per competenza e cassa, della corrispondente somma sul pertinente capitolo di spesa 72305 del bilancio regionale 2004, nell'ambito della UPB 13 febbraio 2003, denominato «contributi ai titolari di residenze socio-assistenziali, socio-sanitarie e socio-educative per adeguamento agli standard strutturali».

2. Allo stato di previsione della spesa del bilancio 2004 sono apportate le seguenti variazioni:

cap. 71520 - UPB 13 gennaio 2003, denominato «fondo sociale regionale per l'espletamento di servizi ed interventi in materia sociale e socio-assistenziale - legge regionale 17 dicembre 1996, n. 135 e legge regionale 27 marzo 1998, n. 22», in diminuzione per l'importo di € 200,00;

cap. 71555 di nuova istituzione ed iscrizione - UPB 13 gennaio 2005 denominato «contributi ai titolari di residenze socio-assistenziali, socio-sanitarie e socio-educative per adeguamento agli standard strutturali» in aumento per l'importo di € 200,00.

3. Per gli esercizi successivi, lo stanziamento è determinato con legge di bilancio ed è iscritto sui pertinenti capitoli dei rispettivi bilanci.

TITOLO V
NORME TRANSITORIE E FINALI

Capo I

NORME TRANSITORIE

Art. 24.

Termini per l'adeguamento agli standard

1. Entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Abruzzo del Regolamento di cui all'art. 5, riguardante la definizione dei requisiti minimi strutturali, tecnologici ed organizzativi, i soggetti gestori di servizi e strutture a carattere socio-assistenziale, socio-sanitario o socio-educativo già operanti alla data di entrata in vigore della presente legge, sono tenuti ad inoltrare, ai fini della protrazione delle relative attività, al comune competente apposita domanda, sottoscritta dal legale rappresentante, tendente ad ottenere il rilascio e/o il rinnovo dell'autorizzazione definitiva all'esercizio.

2. I soggetti gestori di strutture residenziali e semiresidenziali già operanti alla data di pubblicazione del decreto ministeriale n. 308/2001, ai fini del conseguimento della prescritta autorizzazione comunale al funzionamento prevista dall'art. 5, devono procedere all'adeguamento agli standard strutturali, tecnologici ed organizzativi stabiliti dalla Regione Abruzzo nel termine perentorio di cinque anni dalla data di pubblicazione del relativo Regolamento regionale di cui al comma 2 del medesimo art. 5, nel rispetto del «cronoprogramma di adeguamento» approvato dalla competente provincia, attraverso il proprio organismo tecnico di cui all'art. 12.

3. Le strutture attivate successivamente alla entrata in vigore del decreto ministeriale n. 308/2001, ed autorizzate in via provvisoria, ai fini del conseguimento della prescritta autorizzazione comunale al funzionamento prevista dall'art. 5, devono procedere all'adeguamento strutturale e tecnologico entro tre anni e a quello organizzativo entro cinque anni a far data dalla pubblicazione del relativo Regolamento regionale di cui al comma 2 del medesimo art. 5, nel rispetto del «cronoprogramma di adeguamento» approvato dalla competente provincia, attraverso il proprio organismo tecnico di cui all'art. 12.

4. I soggetti gestori di servizi alla persona operanti sul territorio, già attivati ed autorizzati in via provvisoria, ai fini del conseguimento della prescritta autorizzazione comunale al funzionamento prevista dall'art. 5, sono tenuti ad adeguarsi nei modi e nei termini stabiliti con il predetto Regolamento regionale.

5. I servizi e le strutture disciplinati dalla legge regionale 28 aprile 2000, n. 76, e dalle relative «direttive generali di attuazione» sono tenuti al rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1 del presente articolo e, inoltre, a procedere all'adeguamento strutturale, tecnologico ed organizzativo nel termine stabilito dal comma 2 del presente articolo.

6. Il mancato adeguamento entro i termini previsti nei precedenti commi comporta la revoca delle autorizzazioni in atto.

7. Le strutture residenziali, già operanti alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale n. 308/2001, con capacità ricettiva superiore a quella fissata dal Regolamento regionale di cui al comma 2 dell'art. 5, non possono in alcun caso aumentare tale capacità ricettiva.

8. Il «cronoprogramma di adeguamento», riferito alle strutture di cui al precedente comma 7, deve in ogni caso prevedere la rimodulazione delle attività e la loro strutturazione in «dipartimenti» funzionalmente autonomi e diversificati per tipologia di prestazioni erogate (socio-assistenziale, socio-sanitaria e a prevalente valenza sanitaria), fatta salva comunque la possibilità di destinare l'eventuale eccedenza ricettiva, rispetto agli standard, all'attivazione di strutture semiresidenziali e connessi servizi territoriali.

9. Il cronoprogramma di cui al precedente comma 8, preliminarmente valutato dall'organismo tecnico provinciale, è soggetto ad esplicita approvazione da parte della giunta regionale.

Capo II

NORME FINALI

Art. 25

R i n v i o

1. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge, riguardo alle violazioni e alle sanzioni, si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le altre disposizioni statali e regionali in materia.

2. In materia di servizi educativi per la prima infanzia, per quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge e laddove non risultino in contrasto con la stessa, si applicano le norme della legge regionale 28 aprile 2000, n. 76.

Art. 26.

Abrogazioni

1. Nella materia disciplinata dalla presente legge, a far data dalla entrata in vigore del Regolamento di cui al comma 2 dell'art. 5, sono espressamente abrogate le seguenti leggi:

a) legge regionale 16 settembre 1982, n. 75 (interventi promozionali per la realizzazione ed il potenziamento dei servizi socio-assistenziali a favore delle persone anziane), limitatamente agli articoli 7, 10 e 11;

b) legge regionale 14 maggio 1985, n. 39 (interventi promozionali per il potenziamento dei servizi socio-assistenziali a favore delle persone anziane prive di autosufficienza), limitatamente agli articoli 1 e 2;

c) legge regionale 14 febbraio 1989, n. 15 (norme per l'organizzazione e la gestione di interventi e servizi socio-assistenziali in favore di minori), limitatamente agli articoli 11, 13, 14, 15, 16 e 17;

d) legge regionale 28 aprile 2000, n. 76, limitatamente all'art. 9.

2. Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge sono, inoltre, abrogate tutte le altre disposizioni con essa incompatibili.

Art. 27.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 4 gennaio 2005

PACE

05R0166

REGIONE CALABRIA

LEGGE REGIONALE 7 febbraio 2005, n. 1.

Norme per l'elezione del presidente della giunta regionale e del consiglio regionale.

(Pubblicata nel suppl. ord. n. 7 al *Bollettino ufficiale della Regione Calabria* n. 2 del 9 febbraio 2005)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

1. Sono eleggibili a consigliere regionale i cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Repubblica.

2. Il numero dei consiglieri regionali, in armonia con quanto previsto nello statuto della Regione, è fissato in cinquanta. Resta salva l'applicazione dell'art. 15, commi 13 e 14, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, così come modificata dalla legge 23 febbraio 1995, n. 43 e dall'art. 5, comma 1, della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1.

3. Non sono ammesse al riparto dei seggi le liste provinciali il cui gruppo anche se collegato a una lista regionale che ha superato la percentuale del cinque per cento, non abbia ottenuto, nell'intera Regione, almeno il quattro per cento dei voti validi.

4. In deroga a quanto previsto dall'art. 9 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, sono esonerate dalla sottoscrizione degli elettori le liste che sono espressione di partiti rappresentati nel Parlamento italiano.

5. Non è ammessa la presentazione di contrassegni identici o confondibili con quelli presentati in precedenza ovvero con quelli riproducenti simboli usati tradizionalmente da altri partiti. A tali fini costituiscono elementi di confondibilità congiuntamente od isolatamente considerati, oltre alla rappresentazione grafica e cromatica generale, i simboli riprodotti, i singoli dati grafici, le espressioni letterali, nonché le parole o le effigi costituenti elementi di qualificazione degli orientamenti o finalità politiche connesse al partito o alla forza politica di riferimento. Non è ammessa, inoltre, la presentazione da parte di altri partiti o gruppi politici di contrassegni riproducenti simboli o elementi caratterizzanti simboli che, per essere usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento, possano trarre in errore l'elettore.

6. Al fine di assicurare la parità di accesso alle cariche elettive degli uomini e delle donne, ai sensi degli articoli 51 e 117, comma 7, della Costituzione, le liste elettorali devono comprendere, a pena di inammissibilità, candidati di entrambi i sessi.

7. Per quanto non previsto dalle presenti disposizioni di legge si applicano le vigenti norme della legislazione statale.

8. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

La presente legge è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

Catanzaro, 7 febbraio 2005

CHIARAVALLOTTI

05R0275

LEGGE REGIONALE 16 febbraio 2005, n. 2.

Disposizioni in materia sanitaria.

(Pubblicata nel suppl. ord. n. 2 al *Bollettino ufficiale della Regione Calabria* n. 3 del 16 febbraio 2005)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Per l'anno 2005, anche per far fronte alle maggiori spese derivanti dal rinnovo contrattuale, l'abbattimento percentuale del 12% sulle tariffe in vigore nell'anno 2004, previsto dall'art. 2, comma 1, della legge regionale 27 dicembre 2002, n. 51 è ridotto di 6 punti. Le prestazioni ospedaliere di alta specialità, allo stato individuale dalla Conferenza Stato-Regioni, nonché i DGR n. 112, 116, 124, 125, 478, 479 e 005 sono remunerate secondo la tariffa nazionale vigente; le stesse prestazioni non sono soggette a volumi massimi di attività fermo restando il tetto di spesa complessivo del livello di assistenza ospedaliera a livello regionale.

2. Le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale vengono remunerate secondo il tariffario nazionale in vigore e come applicato nell'anno 2004.

Art. 2.

1. Per l'anno 2005 i volumi massimi delle prestazioni di assistenza ospedaliera e di specialistica ambulatoriale, fermo restando quanto previsto al precedente art. 1, nonché i provvedimenti di recepimento della normativa statale sui livelli di assistenza non potranno superare, per ciascuna Azienda sanitaria, quelli complessivi già approvati dalla giunta regionale nei piani di attività dell'anno 2004.

2. In ogni caso la remunerazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera e di specialistica ambulatoriale per l'anno 2005 non potrà superare, complessivamente, i limiti massimi di spesa già stabiliti per l'anno 2004 incrementati rispettivamente del 5% per l'assistenza ospedaliera e del 10% per l'assistenza specialistica ambulatoriale. Nei contratti e negli accordi dovranno essere specificati: la classificazione della struttura, i volumi, la tipologia e la tariffa delle prestazioni contrattate.

3. Le disposizioni previste nell'art. 1 commi 2, 6, 7 e 8 della legge regionale n. 30/2003 restano valide anche per l'anno 2005.

4. A parziale modifica dell'art. 1, comma 7, della legge regionale n. 30/2003, i contratti e gli accordi stipulati per il 2005 con gli erogatori di prestazione e di assistenza ospedaliera e di specialistica ambulatoriale, hanno valenza triennale e pertanto potranno essere tacitamente prorogate per gli anni 2006 e 2007, salvo espresse modifiche rese eventualmente necessarie dalla volontà delle parti ovvero da provvedimenti amministrativi e/o legislativi con incremento dei tetti di spesa ivi previsti in misura pari all'adeguamento ISTAT.

Art. 3.

1. Sono consentiti alle strutture ambulatoriali private autorizzate e/o accreditate, fermo restando le condizioni ed i requisiti previsti per l'autorizzazione e l'accreditamento, la cessione di quote delle strutture in associazioni professionali, i subentri successivi al decreto legislativo n. 502/1992 nonché la trasformazione della gestione in una delle forme societarie previste dal codice civile.

Art. 4.

1. Nell'ultimo periodo dell'art. 14 lettera c) della legge regionale 11 agosto 2004, n. 18 le parole «... Pari a 3,25» sono sostituite con le parole «pari a 0,50 posti letto». Parimenti sono confermati i trenta posti letto già accreditati di chirurgia maxillo facciale presenti nell'ambito dell'Azienda sanitaria locale n. 1 e i sei posti letto nell'ambito dell'Azienda sanitaria locale n. 5 sempre per chirurgia maxillo facciale.

2. Le autorizzazioni all'esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie, quest'ultime limitatamente alla tutela della salute mentale, sono concesse dal dirigente generale del dipartimento sanità sulla base del possesso dei requisiti strutturali tecnologici e organizzativi previsti dalle vigenti disposizioni, previa attestazione di carenza dell'Azienda sanitaria competente sulla base del fabbisogno aziendale e tenuto conto delle liste di attesa, in coerenza con le indicazioni del piano di attività aziendale annuale.

Art. 5.

1. Le fondazioni Betania Onlus ed Ualsi Onlus sono autorizzate a riconvertire rispettivamente 125 e 56 posti letto di casa protetta, in atto accreditate, in RSA anche in deroga ai limiti di fabbisogno territoriali già individuati. Le fondazioni, a pena di decadenza, dovranno adeguare le proprie strutture ai requisiti previsti dalle disposizioni regionali entro ventiquattro mesi.

Art. 6.

1. All'art. 7 della legge regionale 18 febbraio 1994, n. 6 dopo il termine sociologo e aggiunto il termine «pedagogista».

Art. 7.

1. Sono abrogati: l'art. 1, il capo a) comma 1 e il comma 3 dell'art. 2 della legge regionale n. 22 del 27 dicembre 2000.

2. Per quanto concerne gli articoli abrogati, vale quanto stabilito dalla legge regionale 10 dicembre 1996, n. 38.

3. È abrogato, altresì, il comma 2 dell'art. 1 della legge regionale n. 35/2002.

4. Gli interventi di cui alla legge regionale n. 11/2001 sono prorogati al 31 dicembre 2005. L'attuale gestione del servizio regionale di elisoccorso è prorogata al 30 settembre 2005. Il termine di cui all'art. 15, comma 2, della legge regionale n. 18/2004 è prorogato al 30 dicembre 2005.

Art. 8.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

La presente legge è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

Catanzaro, 16 febbraio 2005

CHIARAVALLOTTI

05R0276

LEGGE REGIONALE 25 febbraio 2005, n. 3.

Piano degli interventi sugli immobili confiscati alla criminalità mafiosa.

(Pubblicata nel suppl. strao. n. 6 al Bollettino ufficiale della Regione Calabria n. 3 del 16 febbraio 2005)

(Omissis).

05R0278

LEGGE REGIONALE 25 febbraio 2005, n. 4.

Approvazione rendiconto generale relativo all'esercizio finanziario 2000.

(Pubblicata nel suppl. strao. n. 6 al Bollettino ufficiale della Regione Calabria n. 3 del 16 febbraio 2005)

(Omissis).

0R0279

AUGUSTA IANNINI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO
LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
95024	ACIREALE (CT)	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via Caronda, 8-10	095	7647982	7647982
00041	ALBANO LAZIALE (RM)	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	ANCONA	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
04011	APRILIA (LT)	CARTOLIBRERIA SNIDARO	Via G. Verdi, 7	06	9258038	9258038
81031	AVERSA (CE)	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	BARI	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70121	BARI	LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	BIELLA	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	BOLOGNA	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	BOLOGNA	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
20091	BRESSO (MI)	CARTOLIBRERIA CORRIDONI	Via Corridoni, 11	02	66501325	66501325
21052	BUSTO ARSIZIO (VA)	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
91022	CASTELVETRANO (TP)	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	CATANIA	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	CATANZARO	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	CHIETI	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	COMO	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	COSENZA	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	FIRENZE	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	FOGGIA	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
03100	FROSINONE	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
16121	GENOVA	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	GIARRE (CT)	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	LECCE	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	MARTINA FRANCA (TA)	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	MESSINA	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	MILANO	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684
20121	MILANO	FOROBONAPARTE	Foro Buonaparte, 53	02	8635971	874420
70056	MOLFETTA (BA)	LIBRERIA IL GHIGNO	Via Campanella, 24	080	3971365	3971365

Segue: LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80139	NAPOLI	LIBRERIA MAJOLO PAOLO	Via C. Muzy, 7	081	282543	269898
80134	NAPOLI	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
84014	NOCERA INF. (SA)	LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO	Via Nicotera, 47	081	5177752	5152270
28100	NOVARA	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
35122	PADOVA	LIBRERIA DIEGO VALERI	Via dell'Arco, 9	049	8760011	659723
90138	PALERMO	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	PALERMO	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90145	PALERMO	LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO	Via Galileo Galilei, 9	091	6828169	6822577
90133	PALERMO	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6177342
43100	PARMA	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06087	PERUGIA	CALZETTI & MARIUCCI	Via della Valtiera, 229	075	5997736	5990120
29100	PIACENZA	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	PRATO	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	ROMA	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	ROMA	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00161	ROMA	L'UNIVERSITARIA	Viale Ippocrate, 99	06	4441229	4450613
00187	ROMA	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	ROMA	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
45100	ROVIGO	CARTOLIBRERIA PAVANELLO	Piazza Vittorio Emanuele, 2	0425	24056	24056
63039	SAN BENEDETTO D/T (AP)	LIBRERIA LA BIBLIOPILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
07100	SASSARI	MESSAGGERIE SARDE LIBRI & COSE	Piazza Castello, 11	079	230028	238183
10122	TORINO	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	VARESE	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
36100	VICENZA	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;
- presso le librerie concessionarie indicate (elenco consultabile sul sito www.ipzs.it)

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
 Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
 Piazza Verdi 10, 00198 Roma
 fax: 06-8508-4117
 e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando il codice fiscale per i privati. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della Gazzetta Ufficiale bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti
 ☎ 800-864035 - Fax 06-85082520

Vendite
 ☎ 800-864035 - Fax 06-85084117

Ufficio inserzioni
 ☎ 800-864035 - Fax 06-85082242

Numero verde
 ☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2005 (salvo conguaglio) (*)

Ministero dell'Economia e delle Finanze - Decreto 24 dicembre 2003 (G.U. n. 36 del 13 febbraio 2004)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 219,04) (di cui spese di spedizione € 109,52)	- annuale € 400,00 - semestrale € 220,00
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi: (di cui spese di spedizione € 108,57) (di cui spese di spedizione € 54,28)	- annuale € 285,00 - semestrale € 155,00
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29) (di cui spese di spedizione € 9,64)	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE: (di cui spese di spedizione € 41,27) (di cui spese di spedizione € 20,63)	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31) (di cui spese di spedizione € 7,65)	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02) (di cui spese di spedizione € 25,01)	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 344,93) (di cui spese di spedizione € 172,46)	- annuale € 780,00 - semestrale € 412,00
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 234,45) (di cui spese di spedizione € 117,22)	- annuale € 652,00 - semestrale € 342,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili integrando con la somma di € **80,00** il versamento relativo al tipo di abbonamento alla Gazzetta Ufficiale - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2005.

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **88,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo (di cui spese di spedizione € 120,00) € **320,00**

Abbonamento semestrale (di cui spese di spedizione € 60,00) € **185,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**

Abbonamento annuo per regioni, province e comuni € **180,00**

Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.



* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 0 5 0 6 1 8 *

€ 1,00

